

TRIBUNALE PENALE DI BENEVENTO SEZIONI MONOCRATICA E COLLEGIALE

**Raccolta di massime delle sentenze suddivise per
tipologia di reato**

Sommario

- 1 Reati contro la persona
- 2 Reati contro il patrimonio
- 3 Reati tributari
- 4 Reati in materia di stupefacenti
- 5 Reato di associazione di tipo mafioso
- 6 Reati contro l'assistenza familiare
- 7 Reati contro la fede pubblica
- 8 Violazioni del Codice della Strada
- 9 Reati contro la pubblica amministrazione
- 10 Reati ambientali
- 11 Delitti contro l'amministrazione della giustizia

1. Reati contro la persona.

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 118/2022 – ud. 28 gennaio 2022/dep. 29 marzo 2022

Delitto di atti persecutori aggravato – Art. 612 bis, c. 2, c.p. – Configurabilità

Integra il delitto di atti persecutori aggravato la condotta del soggetto, precedentemente legato da relazione affettiva con la persona offesa, che, ripetutamente e sistematicamente, in un arco temporale superiore ad un anno, ha contattato la persona offesa con numerose utenze a lui riconducibili, anche con l'uso di strumenti telematici e informatici, deridendola, minacciandola, tempestandola di messaggi e di telefonate, con la piena consapevolezza che ognuna di queste condotte andava ad aggravare il pregiudizio cagionato alla persona offesa con la precedente azione, producendosi in conseguenza di tali comportamenti due dei tre eventi lesivi alternativamente previsti dalla fattispecie in capo alla vittima, e segnatamente il grave e perdurante stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per l'incolumità di un prossimo congiunto, consistiti specificamente in pregiudizi sul luogo di lavoro; necessità di sottoporsi a cure psichiatriche; timore per l'incolumità della figlia; concreti pensieri suicidari.

Delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Art. 612 ter, c. 3, c.p. – Configurabilità

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti aggravato la condotta del soggetto, precedentemente legato da relazione affettiva con la persona offesa, che, dopo avere ricevuto dalla stessa persona offesa foto e video a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano, destinati a rimanere privati, successivamente li diffondeva senza il consenso della persona offesa attraverso strumenti informatici o telematici (in specie sui social network Facebook, Twitter, VK, nonché sui programmi di messaggistica WhatsApp e Telegram, sia pubblicandoli sui propri profili, sia inviandoli tramite messaggi privati), allo scopo di recare nocumento alla predetta, diffondendo altresì il numero telefonico della donna, che veniva in seguito contattata da numerosi soggetti.

Delitto tentato di estorsione – Artt. 56, 629 c.p. – Configurabilità – Delitto tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Artt. 56, 393 c.p. – Esclusione

Sussiste il tentativo di estorsione nell'ipotesi in cui il soggetto agente abbia a più riprese minacciato la persona offesa di diffondere foto e video sessualmente espliciti che la ritraevano, nel caso in cui la predetta non avesse soddisfatto la sua richiesta di versare nelle casse di una fondazione di sua proprietà la somma di 250 euro al mese per un periodo di nove anni, versamento non perfezionatosi per cause indipendenti dalla volontà del reo ed in particolare per l'opposizione della vittima, non potendosi in tal caso configurare la meno grave fattispecie di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché, anche ammettendo l'esistenza di una legittima pretesa creditoria dell'imputato, le modalità oggettive della condotta esorbitano dalle finalità dell'esercizio di tale pretesa e tradiscono, anche alla luce degli altri reati commessi, la sussistenza di un coefficiente soggettivo incompatibile con un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Delitto di tentata violenza privata – Artt. 56, 610 c.p. – Configurabilità

Integra il tentativo di violenza privata la condotta del soggetto che minaccia la persona offesa di diffondere foto e video sessualmente espliciti che la ritraevano, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la predetta a riprendere la relazione sentimentale precedentemente interrotta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla volontà del reo ed in particolare per l'opposizione della vittima

Attendibilità intrinseca della persona offesa costituita p.c. – riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa costituita p.c.

Ribadito il consolidato indirizzo interpretativo giusto il quale è possibile condannare l'imputato anche sulla base delle sole accuse della p.o., sempreché tali dichiarazioni risultino costanti, lineari e coerenti, ed il giudice scrutini attentamente l'attendibilità intrinseca del teste, pure sotto il profilo dei rapporti tra l'incolpato e l'accusatore, tramite un vaglio ancora più rigoroso nell'ipotesi in cui la persona offesa sia costituita p.c., sul distinto versante della verifica di attendibilità estrinseca, pur non applicandosi il rigido criterio valutativo ex art. 192, c. 3, c.p.p., il riscontro fornito da molteplici elementi acquisiti in corso di istruttoria dibattimentale contribuisce a ritenere pienamente attendibile la versione della p.o. (nel caso di specie le dichiarazioni accusatorie erano confermate da plurimi e convergenti elementi: consulenze tecniche; annotazioni di PG e verbali SIT acquisite agli atti; interrogatorio dell'imputato).

Tribunale di Benevento - n. 1518/2021 - 10 dicembre 2021/9 marzo 2022

Valutazione della prova - Libero convincimento del giudice - Motivazione della sentenza - Dichiarazioni della persona offesa

Alle dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato deve essere riconosciuto un ruolo probatorio in nulla differente da quello attribuito alla persona estranea agli interessi dedotti in giudizio, con conseguente applicazione della norma generale di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.p., che è quella del libero convincimento del giudice, inteso come libertà del giudice di valutare la prova, dando conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti. Ne discende che il giudice può ritenere che sussista il fatto riferito dal teste per il solo fatto che il teste-parte lese glielo rappresenta, dovendo solo prestare maggiore cautela nella valutazione della sua attendibilità.

Atti persecutori - Condotta – Configurabilità

Le condotte del delitto di atti persecutori devono essere reiterate: il termine reiterare denota una ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza per cui se ne deve evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto ovvero singole condotte reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Atti persecutori - Evento – Danno

Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa o in un perdurante stato di ansia o di paura, per cui non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della stessa.

Atti persecutori - Elemento soggettivo - Dolo generico

E' sufficiente ad integrare il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle

medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale.

Molestie - Atti persecutori – Distinzione

Le molestie sono un *minus* con connotazioni assolutamente diverse rispetto agli atti persecutori. Se è vero, infatti, che realizza gli estremi della molestia e disturbo alla persona la condotta dell'agente, insistente e petulante, idonea a turbare in modo apprezzabile le normali condizioni nelle quali si svolge la vita della persona molestata, è anche vero che, a differenza che nel delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p. la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, in altri termini, è pertanto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio (*nella ipotesi di specie il Tribunale ha ritenuto che le condotte degli imputati, poste in essere nell'arco di diversi anni con cadenza quasi quotidiana, abbiano assunto connotazioni persecutorie, essendosi tradotte in minacce, molestie e aggressioni reiterate, capaci di perdere la loro autonomia e assumere una unitarietà offensiva capace di produrre nelle vittime l'evento di danno previsto dalla norma incriminatrice, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa o nel perdurante stato di ansia o di paura*).

Tribunale di Benevento - n. 329/2021 - 17 marzo 2021/15 giugno 2021

Omicidio colposo - Responsabilità omissiva - Infortunio sul lavoro - Configurabilità

Risponde del delitto di omicidio colposo il datore di lavoro "di fatto", figura di vertice nella sicurezza, su cui grava una specifica posizione di garanzia, nella ipotesi in cui ometta di dotare il lavoratore di idonei sistemi di protezione e a quest'ultimo capiti un infortunio sul lavoro che ne causi il decesso, in quanto tale condotta è da porsi in evidente connessione causale con l'evento.

Tribunale di Benevento - n. 1074/2021 - 14 luglio 2022/12 ottobre 2022

Violenza sessuale - Condotta - Atti sessuali - Configurabilità

La fattispecie di violenza sessuale si realizza qualora chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali utilizzando la minaccia, la violenza, l'abuso di autorità ovvero induca taluno a compiere o subirli per il tramite dell'inganno o mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica, intendendosi per atti sessuali quelli che involgono il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a «compiere» o a «subire» tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti da assistervi, o di "voyeurismo", che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo ed essendo rilevante la lesione della libertà di autodeterminazione del soggetto (*nella ipotesi di specie il Tribunale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli in danno della nipote essendo stato provato che, in almeno due occasioni, lo stesso la abbia costretta a subire rapporti sessuali completi, uno vaginale e uno anale, e, in altre due occasioni, la abbia costretta a praticargli del sesso manuale e orale oltre a numerosi altri episodi di molestie, palpeggiamenti, approcci, apprezzamenti*).

Violenza sessuale - Condotta - Atti sessuali – Configurabilità

Il delitto di violenza sessuale oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorché viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile.

Tribunale di Benevento - n. 505/2022 - 5 aprile 2021/30 giugno 2022

Prova dichiarativa - Testimonianza della persona offesa - Credibilità e attendibilità

La sola deposizione della persona offesa, seppur astrattamente utilizzabile come fonte di convincimento del giudice senza necessità di riscontri esterni, deve comunque essere attendibile e il relativo esame deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l'assunto accusatorio, anche stante l'interesse che ha la parte offesa verso l'esito del giudizio.

Tribunale di Benevento - n. 329/2021 - 9 giugno 2021/7 settembre 2021

Omicidio colposo - Responsabilità omissiva - Infortunio sul lavoro - Configurabilità

Non risponde del delitto di omicidio colposo il datore di lavoro "di fatto", figura di vertice nella sicurezza, su cui grava una specifica posizione di garanzia, nell'ipotesi in cui non risulta la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra un infortunio sul lavoro e il decesso del lavoratore.

Tribunale di Benevento - n. 1106/2022 - 19 luglio 2022/17 ottobre 2022

Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Condotta - Configurabilità

Integra il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta vessatoria consistita in continui insulti, ripetute minacce e molteplici aggressioni anche fisiche, tenuta nei confronti del coniuge *(nella ipotesi di specie il Tribunale ha condannato l'imputato in quanto ritenuto responsabile di ripetute condotte vessatorie, fisiche e morali, nei confronti della moglie, poste in essere per diversi mesi, capaci di cagionarle sofferenze e umiliazioni non compatibili con il sano sviluppo della personalità umana)*.

Resistenza a un pubblico ufficiale - Elemento soggettivo - Dolo specifico

Non integra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale per mancanza di dolo specifico lo schiaffo intercettato casualmente da un carabiniere, in quanto l'essere indirizzato a persona diversa esclude che la condotta sia finalizzata ad opporsi al pubblico ufficiale durante il compimento di un atto del proprio servizio.

Violenza sessuale – Condotta – Configurabilità

Integra il delitto di violenza sessuale il rapporto sessuale consumato tra coniugi nonostante l'espresso dissenso di uno e mediante violenza *(nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la condotta del reo abbia integrato gli estremi sia degli atti sessuali, in quanto la persona offesa era stata costretta a subire una penetrazione completa, che della violenza descritta nella norma incriminatrice, in quanto il rapporto sessuale era stato consumato nonostante l'espresso dissenso della persona offesa, mentre l'imputato si era posto sopra di lei con tutto il peso del corpo e tenendole bloccata la faccia con l'avanbraccio)*.

Tribunale di Benevento - n. 26/20 - 29 gennaio 2020/28 aprile 2020

Omicidio volontario – Premeditazione

La premeditazione richiede un elemento di natura cronologica - consistente nella sussistenza di un'apprezzabile lasso di tempo tra la nascita dell'intento criminoso e la sua esecuzione, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso - ed un elemento di natura ideologica, rappresentato dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo fino alla commissione del crimine, dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato *(nella ipotesi di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante, in quanto gli imputati, al fine impedire che la vittima, con la quale avevano in passato posto in essere alcune rapine, potesse chiamarli in correità, programmavano di dargli appuntamento col falso pretesto di compiere insieme un furto di rame, lo convincevano a salire a bordo della loro autovettura, giungevano in un'area isolata, ne cagionavano la morte sparandogli da distanza ravvicinata e tentavano successivamente di distruggere il cadavere dandogli fuoco)*.

Prova indiziaria

La prova indiziaria non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta quando la sua attitudine rappresentativa sia

conseguita con rigosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice.

Motivi abietti o futili

Il motivo è valutato come abietto, sulla base di un parametro etico - da individuarsi secondo le valutazioni medie della collettività in un certo momento storico -, quando è turpe e ignobile e rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, ovvero quando è spregevole o vile, e provoca repulsione ed è ingiustificabile, per la sua abnormità, per la maggioranza dei cittadini, tenuto anche in considerazione l'ambiente nel quale il reo vive.

Incendio – Danneggiamento

Sussiste il delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Viceversa sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento e cioè con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui (*nella ipotesi di specie, il Tribunale ha qualificato danneggiamento seguito da incendio il fatto ascritto agli imputati, che avevano appiccato fuoco ad un veicolo contenente il cadavere della vittima di un precedente fatto omicidiario al fine di renderne impossibile il riconoscimento*).

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 539/2022 – ud. 11 aprile 2022/dep. 26 aprile 2022

Delitto di atti persecutori aggravato – Art. 612 bis, c. 2, c.p. – Configurabilità – Inidoneità di un riavvicinamento temporaneo all'imputato ad escludere l'evento del grave e perdurante stato di ansia

Non valgono ad escludere l'evento del "grave e perdurante stato di ansia" in capo alla persona offesa nel reato di atti persecutori – effettivamente prodotto dalle plurime e reiterate condotte dell'imputato in costanza di relazione in un lasso di tempo di oltre sei mesi (consistite in continui messaggi telefonici e via applicativo *WhatsApp* ingiuriosi e minacciosi, pedinamenti, percosse, dettati

dall'ossessiva gelosia e volontà di controllo sulla partner) – comportamenti tali da manifestare un temporaneo riavvicinamento della persona offesa all'autore del reato (cfr. Cass. pen. sez. V, sent. n. 17240/2020), essendosi al cospetto di una dimensione complessa, nella quale i sentimenti di affetto e di amore ben possono coesistere con l'ingenerarsi di uno o più tra gli eventi tipizzati dall'art. 612 bis c.p. (fattispecie nella quale la persona offesa si era alcune volte incontrata con l'imputato successivamente alla querela, consumando anche un rapporto sessuale con lui, e si era inoltre recata in tribunale all'udienza di convalida dell'arresto per dirgli che non meritava il carcere, ma di essere aiutato).

Delitto di atti persecutori aggravato – Art. 612 bis, c. 2, c.p. – Configurabilità – Alterazioni delle abitudini di vita

Sussiste l'evento lesivo della alterazione delle abitudini di vita richiesto dall'art. 612 bis c.p. nell'ipotesi in cui plurime e reiterate condotte dell'imputato in costanza di relazione, protrattesi per un lasso di tempo di oltre sei mesi (consistite in continui messaggi telefonici e via applicativo *WhatsApp* ingiuriosi e minacciosi, pedinamenti, percosse, dettati dall'ossessiva gelosia e volontà di controllo sulla partner), abbiano fatto ridurre le frequentazioni della persona offesa con le amiche e abbiano limitato la sua libertà di effettuare normali operazioni quotidiane, come recarsi dal parrucchiere, fare la spesa, portare fuori il cane, frequentare o interagire sui social network a lei in uso.

Attendibilità della persona offesa

In materia di atti persecutori, non è idonea a scalfire l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa – di per sé stesse intrinsecamente lineari, precise, coerenti, prive di elementi di contraddizione o di intento calunniatorio, oltretutto estrinsecamente corroborate da una molteplicità di elementi probatori (testi, documentazione medica, screenshot delle comunicazioni, taluni passaggi dell'esame dell'imputato) – la sola circostanza che ella non abbia inizialmente ammesso di avere ripreso a frequentare l'imputato successivamente alla querela formalizzata nei confronti di quest'ultimo, ben potendosi logicamente spiegare tale iniziale ritrosia in ragione del timore di essere mal giudicata, della vergogna, nonché della consapevolezza di aver tradito la fiducia delle persone che le erano state vicine.

Tribunale di Benevento - n. 884/2022 - 10 giugno 2022/22 agosto 2022

Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Condotta - Configurabilità

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi tutela l'integrità psicofisica dei soggetti passivi nel quadro di certi rapporti e individua l'azione tipica tramite la locuzione maltrattamenti, che richiede una pluralità di atti, pur non costituenti in sé stessi reato, che siano di natura attiva o omissiva, essendo però sempre necessario che tra di essi vi sia un legame di abitudine, peraltro non esclusa da intervalli alternati tra le serie di episodi lesivi (*nella ipotesi di specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato, che ha reiteratamente assunto nei confronti della moglie un atteggiamento vessatorio ed umiliante, dando libero sfogo alla propria aggressività, sul piano verbale e su quello fisico, tenendo una condotta che ha indubbiamente cagionato alla persona offesa, sminuita nella sua dignità, sofferenze fisiche e morali, altamente afflittive della sua personalità, che l'hanno indotta ad allontanarsi ogni volta che era possibile dal domicilio domestico o a barricarsi in camera per sottrarsi ai suoi attacchi*).

Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Elemento soggettivo - Dolo generico

E' sufficiente ad integrare il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi il dolo generico, che costituisce - insieme al nesso dell'abitudine - l'elemento unificatore della pluralità di atti necessaria ad integrare il delitto in esame.

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 528/2020 - ud. 06 ottobre 2020 /dep. 04 novembre 2020

Lesioni personali aggravate dall'uso di armi - Esclusione dell'aggravante - Non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela

Deve escludersi che lesioni personali con prognosi di 7 gg. cagionate nel caso di specie con una sbarra di ferro rinvenuta in una ferramenta dall'imputato siano aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., non essendo tale oggetto qualificabile come "arma impropria", nozione restrittiva in cui rientrano, per giurisprudenza costante, soltanto i corpi contundenti

portati senza giustificato motivo e chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona (art. 4, l. n. 110/75), derivandone nel caso di specie l'improcedibilità per intervenuta remissione di querela

Attendibilità della persona offesa

In materia di atti persecutori, non è idonea a scalfire l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa – di per sé stesse intrinsecamente lineari, precise, coerenti, prive di elementi di contraddizione o di intento calunniatorio, oltretutto estrinsecamente corroborate da una molteplicità di elementi probatori (testi, documentazione medica, screenshot delle comunicazioni, taluni passaggi dell'esame dell'imputato) – la sola circostanza che ella non abbia inizialmente ammesso di avere ripreso a frequentare l'imputato successivamente alla querela formalizzata nei confronti di quest'ultimo, ben potendosi logicamente spiegare tale iniziale ritrosia in ragione del timore di essere mal giudicata, della vergogna, nonché della consapevolezza di aver tradito la fiducia delle persone che le erano state vicine.

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 985/2021 – ud. 14 settembre 2021 /dep. 14 ottobre 2021

Concorso in lesioni personali – Concorso in minaccia aggravata – Concorso in danneggiamento – Configurabilità

Integrano i delitti in rubrica le condotte dei tre imputati che, nel contesto di una lite condominiale per futili motivi, aggredivano fisicamente la p.o. trattenendola per i polsi, colpendola con schiaffi e pugni e tirandole i capelli, cagionandole lesioni guaribili in 5 gg, contestualmente insultandola e minacciandola di morte, dopo essersi introdotti nel suo appartamento sfondando con violenza la porta di ingresso

Lesioni personali – Scriminante della legittima difesa – Configurabilità

E' scriminata per legittima difesa la condotta di lesioni realizzata dalla p.o., che, al fine di sfuggire dalla presa per i polsi, divincolandosi colpiva al volto uno degli imputati, non essendole concretamente possibile la fuga ed avendo la sua condotta reagito ad una violenza ingiustificata ed improvvisa, connessa a futili motivi di rapporti di

vicinato, in maniera conforme al canone della proporzionalità (in caso di aggressioni reciproche, l'esimente può riconoscersi ad uno dei contendenti, ricorrendone tutti gli altri presupposti, quando questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia a un'offesa diversa e più grave di quella accettata, dunque del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta)

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 1004/2018 – ud. 3 luglio 2018 /dep. 3 settembre 2018

Atti persecutori – Lesioni – Violenza privata – Percosse – Danneggiamento

Integrano i delitti in rubrica le condotte realizzate dall'imputato – non rassegnato alla fine della relazione con la p.o. – consistenti in una serie di azioni aggressive e violente in danno alla p.o. protrattesi per un tempo apprezzabile, in specie percosse, inseguimenti, pedinamenti, ingiurie, ripetuti danneggiamenti dell'auto della p.o., condotte che hanno determinato un rilevante stato di timore alla p.o. e la hanno indotta a modificare le sue abitudini di vita (come emerso dalle tre querele acquisite e dalle testimonianze)

Non doversi procedere – Conflitto positivo di competenza – Esclusione

Qualora sia già pendente nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto un procedimento penale nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., deve pronunziarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 529 e 649 c.p.p., non applicandosi le disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che sono invece applicabili ad ipotesi di duplicazione di processi innanzi a giudici di sedi giudiziarie diverse

Mancata comparizione dell'imputato – Valutazione probatoria – Giudizio di responsabilità

La condotta processuale dell'imputato – in specie la sua mancata comparizione – può essere valutata dal giudice in uno ad ogni altra circostanza rilevante per la formazione del suo libero convincimento ai fini del giudizio di responsabilità

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 1243/2018 – ud. 26 settembre 2018 /dep. 26 settembre 2022

Tentate lesioni aggravate – Estinzione per intervenuta prescrizione

Essendo decorso il termine prescrizione di 6 anni ex art. 157, c. 1, c.p., aumentato di un quarto ad anni 7 e mesi 6 in forza dell'art. 161 c.p., deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 469 e 129 c.p.p.

Tribunale di Benevento – Ufficio GUP – sent. n. 212/2018 – ud. 19 ottobre 2018/dep. 17 gennaio 2019

Artt. 575, 577, c. 1 n. 4, in rel. all'art. 61, c. 1, n. 1 c.p. – Omicidio volontario aggravato dai futili motivi – Configurabilità

Integra il reato in rubrica la condotta dell'imputato, che, nel contesto di un ritrovo conviviale partecipato da più persone in un ristorante, animato dalla subitanea volontà di punire la persona offesa (cd. dolo d'impeto), la quale in stato di pesante ubriachezza aveva disturbato i festeggiamenti, litigato e avuto uno scontro fisico con il cantante che intratteneva gli ospiti, cagionava, dopo averla inseguita, la morte della predetta persona offesa colpendolo ripetutamente con pugni e calci su parti vitali del corpo (testa, addome, collo, torace) – con una violenza tale da rivelare quanto meno un dolo eventuale, da intendersi quale accettazione della probabile verifica dell'evento morte in conseguenza delle lesioni prodotte – provocandogli uno stato di coma irreversibile dovuto ad emorragia tetraventricolare e diffusa emorragia subaracnoidea e causando così la successiva morte in ospedale per insufficienza cardiocircolatoria (nel caso di specie il compendio probatorio sul quale si fonda l'accertamento era costituito da: videoregistrazioni delle telecamere di sicurezza utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. che avevano ripreso l'imputato nell'atto del pestaggio; le dichiarazioni dei molti presenti al banchetto che, pur essendo caratterizzante parzialmente da reticenza, fornivano in definitiva riscontro all'editto accusatorio; la consulenza tecnica del medico legale nominato dal PM, che riconduceva l'eziologia del decesso con elevato livello di credibilità razionale ai traumi prodotti dalla violenza, e non alla caduta in cui pure era incappata la vittima mentre fuggiva).

Corte di Assise di Benevento - n. 1/2022 - 2 marzo 2022/27 maggio 2022

Omicidio - Vizio parziale di mente - Art. 89 c.p. - Configurabilità

In ipotesi di situazione mentale non totalmente viziata, sussistente nella fattispecie del disturbo di personalità paranoide con confusione mentale che non determina una disorganizzazione del pensiero come nello psicotico, la parziale infermità consente di ritenere imputabile il soggetto del delitto di omicidio, pur dovendosi riconoscere la diminuzione di pena correlata al vizio parziale di mente ex art. 89 c.p..

Aggravante della crudeltà - Art. 577, comma 1, n. 4, c.p. - Vizio Parziale di Mente – Esclusione

In ipotesi di omicidio, non è configurabile la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone ex art. 577, comma 1, n. 4, c.p. in ipotesi di scemata capacità di intendere e di volere per infermità rapportabile al vizio parziale di mente ex art. 89 c.p..

Tribunale di Benevento in composizione collegiale - sent. n. 971/2022 – ud. 23 giugno 2022/dep. 20 settembre 2022

Artt. 612 bis, cc. 1 e 2, c.p. – Atti persecutori – Configurabilità

Integra il delitto di atti persecutori aggravato la condotta dell'imputato che, essendo stato precedentemente legato da relazione sentimentale con la vittima, non rassegnandosi alla conclusione del rapporto e nutrendo sentimento di morboso attaccamento verso la stessa, realizzava per un lasso di tempo apprezzabile condotte reiterate di molestia e minaccia nei confronti della p.o., consistite in pedinamenti, continuo citofonare, invio di messaggi ingiuriosi e minatori (indirizzati anche ai familiari), tentativi di introdursi nella di lei abitazione – con la volontà di porre in essere tali condotte e nella consapevolezza della loro idoneità a determinare uno degli eventi del reato, nonché della abitudine – in tal modo costringendo la p.o. a vivere in uno stato di ansia e di paura, a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita, avendo la stessa per timore smesso di uscire di casa da sola (nel caso di specie, il narrato della p.o. costituita p.c. superava il vaglio più rigoroso imposto dalla giurisprudenza di legittimità, risultando intrinsecamente credibile e scevro da

contraddizioni interne, nonché estrinsecamente corroborato da una pluralità di elementi probatori: testimonianze dei familiari della vittima; relazioni di PG acquisite; copie dei messaggi acquisite).

Art. 609 bis, c. 3, c.p. – Violenza sessuale di minore gravità – Configurabilità

Configura il delitto di violenza sessuale la condotta dell'imputato che ha esercitato violenza consistita nello stringere le mani al collo e nel bloccare i polsi della p.o., cercando di baciarla ed abbassandole poi i pantaloni e gli slip, avvicinando la testa alle di lei parti intime e leccandole la vagina, dovendosi però riconoscere l'ipotesi circostanziale della minore gravità, alla luce del ravvedimento dell'imputato subito dopo aver subito una ginocchiata e, quanto alle modalità della condotta, dell'immediato allontanamento che ha comportato un non elevato grado di compromissione del bene della libertà sessuale (fattispecie nella quale la versione la p.o. era intrinsecamente credibile e priva di incoerenze, dovendosi ritenere destituita di fondamento la ricostruzione fornita dall'imputato, secondo cui aveva tentato un approccio sessuale senza violenza per poi fermarsi dopo avere ricevuto una ginocchiata, peraltro sconfessata dalla corrispondenza via messaggio sia precedente che successiva al fatto, nella quale la p.o. opponeva un fermo rifiuto e negava esplicitamente il consenso alle pressanti ed esplicite richieste di rapporti sessuali del reo)

Corte di Assise di Benevento – sent. n. 1/2021 – ud. 26 marzo 2021/18 giugno 2021

Artt. 110, 112, 61 n. 5, 575, 577 c. 1, n. 3, c.p. – concorso in omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dall'averne profittato delle condizioni di minorata difesa della p.o. – configurabilità – valore probatorio dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Deve ritenersi provato l'omicidio ipotizzato nel capo di imputazione, posto in essere materialmente da un soggetto terzo con tre colpi di arma da fuoco esplosi contro la vittima dal motorino guidato dall'imputato, esponente di un gruppo criminale, concorrente nel reato, p.o. che era costretta per invalidità su una sedia a rotelle elettrica, avendo trovato l'editto accusatorio conferma in molteplici e convergenti emergenze processuali, in specie: 1) le chiamate in reità di due collaboratori di giustizia, intrinsecamente credibili, i quali

riferivano di avere ricevuto direttamente dall'imputato in tempi diversi durante la comune detenzione carceraria la piena confessione dell'omicidio, corredata da informazioni puntuali e dettagliate sulla dinamica dell'efferato crimine, tutte riscontrate (p.e. modalità degli spari; persone presenti sul luogo; indicazione dell'autore materiale e dell'arma; precisazione del **movente relativo a contrasti per il predominio sulla piazza beneventana nell'attività di spaccio di droga, nonché ad una punizione mafiosa in seguito ad una vendetta realizzata con spari ad un negozio di proprietà dell'imputato da parte della vittima, che aveva agito così perché l'imputato aveva in precedenza venduto droga scadente a suo genero provocandone l'overdose**; possesso di armi da parte dell'imputato), risultando insussistenti profili di contraddittorietà e/o motivi di rancore da parte loro nei confronti del giudicabile; 2) i cd. riscontri estrinseci ex art. 192, c. 3, c.p.p. alle dichiarazioni dei suddetti collaboratori forniti da: a) conversazioni intercettate nell'ambito di diverso proc. pen. acquisite agli atti nelle quali il più stretto collaboratore dell'imputato nell'attività di spaccio dice di avere appreso direttamente dall'imputato che era stato lui l'autore dell'omicidio, riportando anche particolari e dettagli relativi alla dinamica, al contesto ed al movente del delitto, di fatto integrandosi una confessione stragiudiziale dell'imputato al suo braccio destro; b) testimonianze del fratello e della moglie della vittima, le quali confermavano in maniera coerente e circostanziata il prefato duplice movente del delitto, riferendo altresì dell'angoscia della vittima, che in quel periodo temeva concretamente per la propria vita in ragione di possibili agguati; c) testimonianza di uno stretto collaboratore dell'imputato, che riferiva di avere ricevuto da lui sostanziale confessione dell'omicidio, coerentemente alle altre emergenze probatorie

Art. 577, n. 3, c.p. – premeditazione – configurabilità

Nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante della premeditazione è desumibile da una serie di elementi tratti dalle stesse modalità esecutive dell'omicidio, tipiche di un agguato o "regolamento di conti" preordinato, e in specie: 1) avere atteso il momento propizio per uccidere la p.o. indifesa all'esterno della sua dimora; 2) essersi l'autore procurato e portato con sé l'arma da sparo detenuta illecitamente; 3) essersi travisato il viso con un casco nel corso della fuga

Art. 195 c.p.p. – testimonianza de relato di segno contraria a quella del testimone diretto – libero convincimento del giudice

L'art. 195 c.p.p., nel disciplinare la testimonianza indiretta, non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova, pertanto non è affatto precluso valutare favorevolmente la testimonianza de relato pur se di segno contrario alla dichiarazione raccolta dal teste diretto (nel caso di specie il fratello e la moglie della vittima quali testi riferivano di avere appreso dalla figlia della vittima che il giudicabile, dopo il delitto, aveva chiesto al di lei cognato di occultare la giacca indossata e l'arma del delitto, circostanza negata in testimonianza da queste ultime due fonti dichiarative in modo inverosimile e logicamente non credibile, nel caso del cognato in ragione dei rapporti di amicizia e collaborazione criminale con l'imputato; nel caso della figlia della p.o. in ragione del timore per la propria incolumità di fronte ad un personaggio dimostratosi di elevata caratura criminale ed efferato)

Regola dell'accertamento BARD – Art. 533 c.p.p. – Versione alternativa dell'imputato rispetto a quella dei collaboratori riscontrata estrinsecamente

L'imputato non ha introdotto alcun convincente elemento per inficiare la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, non avendo riportato alcuna valida argomentazione idonea a suffragare l'esistenza di un complotto a suo carico (p. e. motivi di rancore o astio), perciò la ricostruzione alternativa del giudicabile si infrange contro il granitico impianto accusatorio che ha dato prova BARD della sua responsabilità per l'omicidio, ricostruendone la dinamica, il movente e l'arma utilizzata, essendo rimaste allo stato congetturale e prive di ogni riscontro processuale le possibili causali e responsabilità alternative avanzate dall'imputato, e dunque inidonee ad indurre il ragionevole dubbio

Valutazione probatoria delle dichiarazioni di collaboratori – Art. 192, c. 3, c.p.p. – Verifica preliminare di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca delle provalazioni

L'art. 192, c. 3, c.p.p. impone anzitutto al giudice, prima della valutazione sui cd. riscontri estrinseci, di verificare l'attendibilità intrinseca del chiamante in reità o correttezza, cioè la credibilità di quanto egli dichiara, sia sul piano soggettivo, in relazione alla sua personalità, storia di vita, rapporti con il chiamato, sia sul piano oggettivo, con riguardo alle caratteristiche oggettive e alla consistenza delle sue dichiarazioni, che debbono essere scrutinate sulla scorta dei parametri individuati nell'esperienza giurisprudenziale, come la logicità, precisione, coerenza, costanza, spontaneità e il disinteresse, dovendo

le stesse dichiarazioni risultare sceve da suggestioni, odi, rancori o persino fini calunniosi

Valutazione probatoria delle dichiarazioni di collaboratori – Art. 192, c. 3, c.p.p. – Criterio di valutazione unitario o frazionato – Differenza tra vaglio di credibilità soggettiva e vaglio di attendibilità intrinseca oggettiva

Mentre il giudizio di attendibilità intrinseca del chiamante in reità o correttezza, sotto il profilo soggettivo, deve essere svolto secondo un criterio unitario e complessivo, alla luce dell'esame del complesso delle sue affermazioni, il giudizio di credibilità intrinseca oggettiva delle sue dichiarazioni, sotto il profilo oggettivo, può essere frazionato, nel senso che l'eventuale esito negativo della verifica su una singola accusa mossa ad un singolo accusato potrebbe non necessariamente compromettere l'attendibilità intrinseca oggettiva delle altre accuse, incidendo comunque sempre sull'aspetto soggettivo dell'attendibilità, in modo peraltro variabile a seconda della gravità delle incongruenze o imprecisioni nel narrato, dovendo al proposito differenziarsi, ad es., una dichiarazione calunniosa, come tale in grado di compromettere totalmente la credibilità soggettiva della fonte, da imprecisioni e contraddizioni non macroscopiche o ricadenti su profili marginali, riconducibili a difetto di memoria per il tempo trascorso, come tali inidonee a scalfire la credibilità soggettiva del chiamante

Art. 192, c. 3, c.p.p. – Riscontri estrinseci – Definizione specifica – Individualizzazione in concreto

Premesso che il riscontro rilevante ex art. 192, c. 3, c.p.p. può essere in generale costituito da qualsiasi elemento che, provenendo dall'esterno rispetto alla chiamata, sia idoneo a dimostrarne la veridicità, ed essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice – anche alla luce del nesso sistematico di suddetta disposizione con l'art. 546 c.p.p. – il confronto tra la chiamata in correttezza e tutti gli altri elementi di diversa natura aventi valore probatorio, atti a confermarne o confutarne il risultato, deve precisarsi che valido riscontro alla chiamata può essere specificamente fornito da: a) un documento; b) un indizio, anche privo dei requisiti dell'art. 192, c. 2, c.p.p.; c) una dichiarazione testimoniale; d) una dichiarazione di altro soggetto parimenti appartenente alle categorie di cui all'art. 192, c. 3, c.p.p., sempreché che questa sia ritenuta intrinsecamente attendibile, significativa in relazione tanto al singolo fatto, quanto al singolo accusato, e si debba escludere che la convergenza tra dichiarazioni sia frutto di fraudolente collusioni o comunque di reciproche influenze; e)

argomenti di carattere logico, che per la loro inequivocità e stretta aderenza al fatto riferito dal collaboratore, ne confermino l'attendibilità; dovrà il giudice nella valutazione concreta apprezzare la diversa idoneità di tali elementi a confermare la chiamata in correità, a seconda della categoria cui sono riconducibili e del grado di specificità che li caratterizza rispetto al *thema probandum*, sia in riferimento al fatto storico in contestazione, sia alla ascrivibilità dello stesso all'imputato, non potendo mai comunque l'elemento di riscontro costituire esso stesso prova diretta del fatto-reato

Art. 192, c. 3, c.p.p. – Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori – Riscontri estrinseci costituiti da un'altra chiamata in correità – Requisiti

Nella valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve verificare tre essenziali requisiti: a) la credibilità soggettiva del dichiarante (sulla base di elementi quali: condizioni socioeconomiche e familiari; passato; rapporti con il chiamato; le ragioni che lo hanno condotto alla confessione e alle dichiarazioni eteroaccusatorie); b) l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, sulla base della loro spontaneità, verosimiglianza, precisione, completezza narrativa, concordanza tra dichiarazione rese in tempi diversi; c) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante attraverso elementi esterni alla chiamata e tali da evitare la cd. circolarità probatoria, che possono essere costituiti anche da un'altra convergente chiamata in correità, a condizione che le dichiarazioni siano intrinsecamente attendibili, autonome e autenticamente coincidenti, senza che una chiamata abbia condizionato l'altra, dovendo sempre le dichiarazioni essere riscontrate da altri elementi esterni alle stesse, rilevando la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, a prescindere da eventuali discrasie su elementi meramente circostanziali, che rilevano soltanto se sintomatiche di un'insufficiente attendibilità soggettiva dei chiamanti

Art. 192, c. 3, c.p.p. – Valutazioni della genesi e delle ragioni della collaborazione – Irrilevanza della sua genuinità sotto il profilo morale

Poiché il percorso di collaborazione trae origine, nella generalità dei casi, da motivazioni di tipo utilitaristico (volontà di conseguire vantaggi di vario genere), lo scrutinio giudiziale sull'attendibilità delle chiamate in correità non deve soffermarsi sulla genuinità del pentimento sotto il profilo morale, ma indagare a fondo le ragioni che hanno indotto il soggetto alla collaborazione, i rapporti personali con il chiamato in

correità, oltreché la precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni

Art. 192, c. 3, c.p.p. – Chiamata in correità *de relato* – Riscontro costituito da un'altra chiamata in correità *de relato* – Condizioni di validità

La chiamata in reità (o correità) *de relato* può essere validamente riscontrata, ai fini della prova della responsabilità dell'imputato, anche soltanto da un'altra o da altre chiamate dello stesso tipo, sussistendo le seguenti condizioni: a) verifica positiva di credibilità soggettiva del dichiarante e di attendibilità intrinseca delle sue propalazioni; b) accertamento dei rapporti tra il dichiarante e la sua fonte diretta tale da poter dedurre la veridicità delle confidenze della seconda al primo; c) convergenza tra diverse chiamate riscontrantesi reciprocamente in maniera individualizzate con riferimento al tema di prova; d) indipendenza delle chiamate, che non devono essere risultato di intese fraudolente; e) autonomia genetica delle chiamate, che debbono provenire da fonti primarie diverse, così escludendo la cd. circolarità probatoria

Art. 192, c. 3, c.p.p. – Chiamata in correità *de relato* – Valutazione di attendibilità "sdoppiata" – Forme di assunzione della prova dichiarativa fonte diretta – Differenza tra imputato in procedimento connesso/teste assistito e imputato

Il giudizio di affidabilità della chiamata in reità (o correità) *de relato* richiede che l'indagine si estenda alla *causa scientiae* del propalante, attraverso uno sdoppiamento della valutazione, che deve vertere non soltanto sulla credibilità del dichiarante sul fatto storico della confidenza ricevuta, ma investire anche l'attendibilità della fonte primaria e diretta, nonché la genuinità del suo narrato, dovendo applicarsi in tale ipotesi l'art. 195 c.p.p. qualora la fonte diretta sia qualificabile come imputato in procedimento connesso o testimone assistito, ai sensi degli artt. 210 e 197 bis c.p.p., mentre il giudice non ha l'obbligo di escutere la fonte primaria se questa si identifica nell'imputato, soggetto che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni *contra se* e che può sempre liberamente, ex art. 494 c.p.p., fornire dichiarazioni e interloquire sulle propalazioni della fonte indiretta

Confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un collaboratore – Valore probatorio – Criteri di verifica – Necessità esclusione costrizioni esterne o intento autocalunniatorio

Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ex art. 192, c. 3, c.p.p., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori

Omicidio – Art. 192, c. 3, c.p.p. – Valutazione probatoria delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riscontrantesi reciprocamente

Le convergenti dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia nei confronti dell'imputato, i quali riferivano di avere ricevuto dallo stesso in tempi diversi durante le comuni esperienze detentive confessione dell'omicidio di cui all'imputazione ("regolamento di conti" in contesto criminale), sono da ritenersi intrinsecamente credibili, in quanto immuni da significative contraddizioni e imprecisioni, e non motivate da pregresso rancore o intento calunniatorio, essendo state rese in modo del tutto indipendente tra loro e in fasi diverse del procedimento, non risultando alcun elemento in atti tale da rivelare una preventiva concertazione o un origine da medesime fonti informative, ma anzi rivelandosi talune fisiologiche distonie in ragione della memoria inficiata dal tempo trascorso, idonee ad avvalorare la genuinità delle dichiarazioni, che peraltro, oltre che direttamente dall'imputato, erano apprese dai due propalanti anche da altre due fonti diverse, mostrandosi pertanto prive di circolarità probatoria e perfettamente idonee a riscontrarsi a vicenda

(nel caso di specie: a) un primo collaboratore, intraneo ad una consorteria attiva nel pontino, come attestato da sentenze, e già sottoposto a protezione, riferiva di avere conosciuto e avere stretto un rapporto confidenziale con l'imputato, che a sua volta aveva conosciuto un sodale del collaboratore nel corso di una precedente carcerazione, emergendo dunque che l'imputato aveva intessuto rapporti con esponenti del clan di appartenenza del dichiarante ed aveva interesse a consolidare l'unione per ottenere supremazia nelle attività criminali sul beneventano, risultando verosimile la circostanza che l'imputato si fidasse dell'interlocutore in forza del suo notevole vissuto criminale e si aprisse, per vanteria criminale, a confidenze sull'omicidio oggetto del procedimento; b) il collaboratore mostrava di conoscere dettagliatamente il tessuto criminale beneventano, avendo vissuto anche per alcuni mesi nella città ed essendosi dimostrato in grado

durante un sopralluogo di condurre gli agenti sul luogo del delitto, in base alla descrizione ricevuta dall'imputato; c) il collaboratore riferiva in maniera particolareggiata la dinamica dell'omicidio (riscontrata appieno dalle altre emergenze in atti: dalle dichiarazioni dei testimoni oculari; dagli accertamenti urgenti di pg; dall'esame autoptico; dalle videoriprese), specificando inoltre che a sparare non era stato l'imputato, alla guida del motoveicolo con cui i correi si davano alla fuga, come peraltro riferitogli direttamente dal soggetto che sparò, recluso insieme a lui in distinta occasione; d) il collaboratore riferiva circa il movente del delitto come appreso dall'imputato, da identificarsi in una punizione nei confronti della vittima perché aveva violato gli accordi spartitori sullo spaccio nella città e perché aveva compiuto, pochi giorni prima di essere uccisa, un atto intimidatorio violento nei confronti di un esercizio commerciale dell'imputato; e) il collaboratore affermava che l'imputato aveva a disposizione molte armi, circostanza corroborata dal rinvenimento delle stesse da parte della p.g., tra le quali però non era compresa l'arma del delitto, come confermato dagli accertamenti tecnici in atti; f) il secondo collaboratore, esponente di un gruppo criminale attivo in Campania e detenuto insieme all'imputato presso altra casa circondariale in periodo successivo, affermava allo stesso modo di avere appreso direttamente dall'imputato gli stessi particolari sul delitto (dinamica, movente etc.), aggiungendo altresì nuovi particolari riferitigli da un fidato sodale dell'imputato, anch'egli detenuto assieme a lui, relativi all'occultamento da parte sua di armi per conto dell'imputato, tra le quali però non vi era quella del delitto, sodale sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, visti gli stretti rapporti con l'imputato nell'attività di narcotraffico (attestati da sentenze) e soprattutto alla luce della circostanza, comprovata da intercettazioni ambientali in atti, che anche allo stesso era stato confessato l'omicidio direttamente da parte dell'imputato)

**Tribunale di Benevento – Comp. collegiale - sent. n. 760/2022
– ud. 19 maggio 2022/30 luglio 2022**

Art. 81 cpv., 609 bis c.p. – 609 ter c. 1, n. 5 quarter – Art. 94 c.p. – Violenza sessuale aggravata dalla ubriachezza abituale – Configurabilità

Si configura nel caso di specie – ove l'imputato, oltre ad avere minacciato e picchiato in più occasioni la moglie, la aveva costretta ad intrattenere rapporti sessuali completi contro la sua volontà – il delitto di violenza sessuale aggravata, che concorre con quello di

maltrattamenti in famiglia, a presidio di un bene giuridico diverso, non risolvendosi i maltrattamenti negli episodi di violenza sessuale, ma inserendosi in una serie di sistematici atti vessatori e percosse, a nulla rilevando né l'accettazione e il mancato esplicito dissenso della p.o., dovuto alla rassegnazione causata dalle violenze e minacce, né la circostanza che la p.o. non abbia fatto mai ricorso a cure mediche per lei o per i figli minori, da ricondursi certamente alla profonda soggezione nei confronti del marito incapace di controllarsi

Artt. 582, 585 in rel. all'art. 576, c. 1, n. 1 (art. 61, n. 2, c.p) e n. 5 e all'art. 577, c. 1, n. 1, c.p. – Lesioni personali pluriaggravate – Configurabilità

Realizzano il delitto di lesioni pluriaggravate come in rubrica le condotte dell'imputato che, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 572 c.p. e in occasione dello stesso, afferrava la figlia minore per i capelli sbattendole la testa su uno spigolo di un mobile e cagionandole così una ferita poi suturata al p.s.; in una diversa occasione, aggrediva il figlio minore colpendolo alla testa ed al volto con la rete di materasso cagionandogli copioso sanguinamento dal naso

2. Reati contro il patrimonio

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 21/2021 – ud. 14 gennaio 2021/dep. 5 marzo 2021

Art. 648, c. 2, c.p. – Ricettazione di particolare tenuità – Configurabilità

Integra il reato di ricettazione la condotta di colui che, trovato nella disponibilità di un telefono cellulare precedentemente oggetto di furto, in assenza di elementi indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca alcuna giustificazione attendibile dell'origine del possesso, dovendosi riconoscere nella specie l'ipotesi attenuata, alla luce di tutte le peculiarità del fatto concreto valutato nel suo complesso (modesto valore del bene; soltanto quattro mesi dal primo utilizzo del telefono da parte dell'imputato al ritrovamento; scarsa capacità a delinquere, manifestata anche dalla consegna spontanea da parte dell'imputato)

Tribunale di Benevento - n. 92/2021 - 27 gennaio 2021/24 marzo 2021

Frode nell'esercizio del commercio - Configurabilità

Ai fini della configurabilità del reato di frode nell'esercizio del commercio, è necessario che l'agente venda o consegni la merce all'acquirente (per consegna intendendosi un'attività contrattuale di pattuizione-dichiarazione tra venditore e acquirente) e che vi sia un segno supposto mendace, idoneo ad ingannare il compratore sull'esistenza di determinati requisiti del prodotto.

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 299/2021 – ud. 11 marzo 2021/dep. 11 marzo 2021

Art. 640 c.p. – Truffa – Inconfigurabilità – Negozio giuridico nullo

Non integra il reato di truffa, asseritamente perpetrato mediante atto pubblico di donazione redatto traendo in inganno il notaio e da cui sarebbe derivato un ingiusto profitto per la moglie dell'imputato donataria con pari danno per i promittenti alienanti, la condotta

dell'imputato che, stipulato quale promittente acquirente preliminare di compravendita avente ad oggetto fondi rustici, non essendosi mai concluso il definitivo, attesti falsamente al notaio rogante, in sede di atto pubblico di donazione, sotto sua esclusiva responsabilità, di essere divenuto proprietario di tali fondi rustici "per compiuta usucapione a seguito di possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico, pubblico uti dominus, ultraventennale", dovendosi ritenere nullo per difetto di causa e del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici il contratto di donazione stipulato e conseguentemente escludersi ogni profitto in capo alla donataria, essendo i fondi sempre rimasti di proprietà dei promittenti venditori.

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 401/2022 – ud. 17 marzo 2022/dep. 21 marzo 2022

Art. 648, c. 2, c.p. – Ricettazione attenuata – Configurabilità

Integra il reato di ricettazione la condotta di colui che, trovato nella disponibilità di una bicicletta precedentemente oggetto di furto, in assenza di elementi indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca alcuna giustificazione attendibile dell'origine del possesso, dovendosi riconoscere nella specie l'ipotesi attenuata, alla luce di tutte le peculiarità del fatto concreto valutato nel suo complesso (modesto valore del bene; incensuratezza dell'imputato; restituzione della bicicletta al legittimo proprietario)

Art. 648, c. 2, c.p. – Ricettazione attenuata – Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Il reato di ricettazione deve essere dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. alla luce di tutte le peculiarità del fatto concreto valutato nel suo complesso alla stregua dei criteri dell'art. 133 c.p. (modesto valore della bicicletta in mediocre stato di uso e conservazione), dovendosi altresì escludere l'abitualità, essendo l'imputato incensurato.

Art. 521 c.p.p. – Contestazione per furto – Condanna per ricettazione

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riquilificazione della condotta, inizialmente contestata come furto aggravato, in ricettazione attenuata, giacché erano contestati gli

elementi idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 901/2022 – ud. 16 giugno 2022 /dep. 20 agosto 2022

Furto aggravato dalla violenza sulle cose – Esclusione dell'aggravante – Non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela

Pur realizzando il delitto di furto la condotta di colui che asporta gasolio da un autocarro di proprietà altrui dirottandolo in una propria tanica e impossessandosi di 25 litri di gasolio, sottraendolo al legittimo detentore, deve escludersi la contestata aggravante della violenza sulle cose, poiché nel caso di specie il serbatoio risultava strutturalmente integro e l'asportazione era avvenuta rimuovendo esclusivamente il tappo privo di chiusura a chiave, senza alcun danneggiamento, conseguendone mutamento in ordine alla procedibilità del reato e pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. per mancanza di querela

Tribunale di Benevento in composizione collegiale - sent. n. 572/2022 – ud. 15 aprile 2022/dep. 02 luglio 2022

Artt. 110, 56, 629, cc. 1 e 2, in rel. all'art. 628, c. 3, n. 1 c.p. – Concorso in tentata estorsione aggravata per essere stata commessa in più persone riunite – Configurabilità

Posti i principi secondo cui: a) per la configurabilità dell'estorsione sono indifferenti la forma e il modo della minaccia, potenzialmente concernente qualsiasi bene giuridico, rilevando unicamente l'idoneità in concreto a coartare la volontà della p.o.; b) le dichiarazioni della p.o. possono, anche isolatamente, fondare il giudizio di responsabilità, a condizione che superino un vaglio "rafforzato" di credibilità soggettiva ed oggettiva; c) l'aggravante delle "più persone riunite" si giustifica per la maggiore idoneità della condotta a produrre *vulnera* più gravi alla p.o., diminuendone la capacità di resistere, essendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca la provenienza delle espressioni, pur proferite da un solo soggetto, come di fatto riferibili alle comuni intenzioni ingiuste di più persone; d) il concorso in estorsione sussiste

anche quando il contributo si sia limitato alla riscossione del provento, giacché tale condotta illecita si inserisce nella fattispecie plurisoggettiva e incide eziologicamente sull'evento finale cagionato, integra la fattispecie in rubrica la condotta degli imputati che, in un primo momento, si recavano presso un cantiere e dicevano alla p.o. sul posto: *"sappiamo che voi non siete del posto, non sapendo a chi rivolgerci siamo venuti noi. **Se volete lavorare in tutta tranquillità dovete darci 20.000 euro. Per domani preparate già 10.000 euro**"*, e, dopo che la p.o. prendeva tempo, perché a suo dire non gli era possibile parlare con i titolari, le dicevano di preparare 10.000 euro per un giorno successivo, in cui sarebbero passati a prenderli; effettivamente l'indomani tornavano, un imputato quale conducente dell'auto e l'altro presenziando a supporto dell'autore che insisteva per parlare con la persona a cui si era rivolto nella precedente occasione, chiedendo se fosse stata consegnata la somma di danaro e intimando di chiamare il titolare della ditta con cui avevano appuntamento, realizzando così atti idonei ed univocamente diretti alla richiesta estorsiva, non perfezionatasi solo perché essa veniva diretta a poliziotti che – dopo la querela formulata in seguito al primo episodio – si erano travestiti da operai

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 850/2022 – ud. 07 giugno 2022/dep. 21 luglio 2022

Art. 648, c. 4, c.p. – Ricettazione di particolare tenuità – Configurabilità

Integra il reato di ricettazione di particolare tenuità la condotta dell'imputato che, grazie ai tabulati relativi all'IMEI di un telefono precedentemente oggetto di furto – reato presupposto, concretizzatosi nell'impossessamento da parte della moglie dell'imputato del telefono smarrito – viene individuato in suo possesso e uso, senza essere in grado di fornire una spiegazione attendibile dell'origine del suo possesso

Tribunale di Benevento – Comp. collegiale - sent. n. 294/2019 – ud. 20 febbraio 2019/dep. 21 maggio 2019

Art. 629 c.p. – Estorsione – cd. Estorsione patrimoniale – Configurabilità

Integra l'ipotizzata fattispecie di estorsione la condotta degli imputati, i quali, dietro le mentite spoglie di un contratto di vigilanza di terreni coltivati a vite (cd. guardiania), si avvicinavano alle vittime quando era in corso l'impianto delle nuove viti per richiedere il pagamento di denaro per la vigilanza dei fondi, facendo implicitamente intendere che in caso contrario si sarebbero verificati danneggiamenti alle colture; Le condotte oggetto di giudizio, che trovavano puntuale riscontro nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché nelle dichiarazioni delle pp.oo., caratterizzandosi per sistematicità delle modalità esecutive (avvicinamento dei terreni mentre era in corso l'impianto delle nuove viti; tariffario per la vigilanza proporzionato all'estensione del fondo; giorni specifici in cui doveva essere eseguito il pagamento per scongiurare danni; ripartizione territoriale dei fondi; danneggiamenti in caso di mancata corresponsione), integrano tutti gli elementi strutturali di fattispecie (minaccia finalizzata al conseguimento del profitto con altrui danno patrimoniale), rientrando in particolare nell'ipotesi nota in giurisprudenza come cd. estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti

3. Reati tributari

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 272/2021 – ud. 4 marzo 2021/dep. 1 giugno 2021

Art. 5 d.lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione - Inconfigurabilità

Non sussiste il reato di omessa dichiarazione, per carenza di prova, nella ipotesi in cui non sia possibile accertare che l'ammontare della imposta evasa sia con certezza superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge (euro 50.000), risultando in tal senso insufficienti gli accertamenti amministrativi-tributari, extracontabili e privi di riscontri oggettivi, essendo rimesso al giudice penale il compito di quantificare l'ammontare dell'imposta evasa, mediante una verifica che privilegi il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 35579/2017)

Tribunale di Benevento - n. 291/2021 - 10 marzo 2021/4 giugno 2021

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Configurabilità

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), non è sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei quali si determina l'obbligazione tributaria, ma occorre anche un "quid pluris" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento".

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 719/2022 – ud. 10 giugno 2021/dep. 10 giugno 2021

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni – "Prestanome" – Configurabilità

Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., sez. III, n. 7770/2013), risponde del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 638/1983 l'amministratore di una società, mero prestanome di altri soggetti amministratori di fatto, poiché l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e di controllo sulla gestione degli affari sociali, la cui violazione comporta responsabilità a titolo di dolo generico ovvero di dolo eventuale (fattispecie in cui l'imputato era amministratore di diritto ed aveva omesso il versamento delle ritenute per cinque mensilità per l'importo complessivo di euro 11.081.97)

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni – Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Esclusione

Sulla scorta del principio giusto il quale ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità dell'art. 131 bis c.p. al reato di omesso versamento di contributi previdenziali il giudice può prendere in considerazione, per valutare il requisito della non abitualità, il numero di mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata (cfr. Cass., sez. III, n. 30179/2018), deve escludersi l'applicabilità dell'esimente nel caso di condotta omissiva realizzata in cinque mensilità con un superamento di circa l'11% della soglia di punibilità di 10.000 euro annui

4. Reati in materia di stupefacenti

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 517/2022 – ud. 7 aprile 2022/dep. 7 aprile 2022

Art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990

Integra il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana (in specie 193 dosi medie giornaliere di hashish e 12 di marijuana), detenute in parte nel camper e in parte nell'abitazione dell'imputato, desumendosi la finalità di cessione a terzi da una pluralità di indici sintomatici (significativa quantità di droga rinvenuta, incompatibile con uso personale; varietà delle sostanze rinvenute volta a diversificare l'offerta; modalità di conservazione in luoghi separati, essendo quelle nel camper già separate in dosi e pronte alla cessione; rinvenimento di due bilancini presso l'abitazione; disoccupazione e condizioni di vita precarie del prevenuto al tempo dei fatti); la condotta deve essere ritenuta di particolare tenuità, tenuto conto dei tipi di sostanza stupefacente e dei quantitativi detenuti a fini di spaccio.

Tribunale di Benevento - n. 1267/21 - 28 ottobre 2021/25 gennaio 2022

Stupefacenti - Lieve entità

La fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (*nella ipotesi di specie, il Tribunale, pur ritenendo dimostrati i reati-scopo commessi per conto e a vantaggio dell'associazione, di per sé esplicativi del concreto apporto alla compagine, dal contenuto di molteplici e paradigmatiche conversazioni dipanatesi in un considerevole arco temporale, evocativi della sussistenza di una struttura finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, ha osservato come l'attività di spaccio fosse stata fondata però su una progettualità criminosa tutto sommato artigianale, tenuto conto della struttura non professionale della compagine associativa e della commissione di fatti che non oltrepassano la soglia della lieve entità, così da delineare l'ipotesi meno grave disciplinata dal sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990*).

Stupefacenti - Momento consumativo del reato

Il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, si consuma in forza, ed al momento, del mero accordo tra le parti, finalizzato alla cessione, sempre che non si abbia motivo di ritenere che l'oggetto della compravendita sia, in realtà, inesistente.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione

Partecipa è colui che ricopre un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale, della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione

L'appartenenza ad un'organizzazione non esclude, poi, che il medesimo soggetto sia avvinto da analogo vincolo con altri gruppi. Infatti, è possibile ritenere la contemporanea appartenenza a diverse associazioni allorché un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione

Il vincolo associativo può addirittura essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione

La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di *facta concludentia*, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti

viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.

Associazione per fatti di lieve entità

Secondo l'orientamento prevalso nella giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che tale ipotesi integri una fattispecie autonoma di reato e non mera attenuante della fattispecie maggiore.

5. Reato di associazione di tipo mafioso

Tribunale di Benevento - n. 1411/2021 - 23 novembre 2021/21 febbraio 2022

Associazione di tipo mafioso - Dolo specifico

Sotto il profilo soggettivo il reato associativo richiede la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella coscienza e nella volontà di partecipare all'associazione di stampo mafioso, di esserne a disposizione fornendo all'occorrenza la propria opera, significativa ed apprezzabile, per il perseguimento dei suoi scopi e per il consolidamento dei suoi poteri.

Associazione di tipo mafioso – Condotta

L'articolo 416 *bis* c.p. distingue la posizione dei meri partecipi dell'associazione da coloro che abbiano rivestito la funzione di promotore, dirigente o organizzatore: la figura del promotore allude evidentemente alla fase genetica del sodalizio criminoso o alla successiva fase di consolidamento del gruppo stesso, riferendosi a colui che costituisce l'organizzazione criminale o fornisce un contributo determinante affinché il gruppo acquisisca le caratteristiche proprie dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, mediante l'acquisizione della forza di intimidazione e della capacità di assoggettamento che ne deriva; il dirigente è viceversa colui che è al vertice del sodalizio, che ha poteri decisionali supremi e sovrintende alla gestione dell'organizzazione in vista del perseguimento dei suoi scopi; l'organizzatore è infine chi, pur non rappresentando formalmente il vertice dell'associazione, contribuisce a garantirne l'efficienza, avendo poteri di coordinamento ed organizzativi (del sodalizio nel suo complesso o di un suo ramo specifico e significativo), concorre all'adozione delle scelte strategiche del sodalizio o è dotato di una propria sfera di autonomia decisionale.

Partecipazione ad associazione mafioso – Condotta

La partecipazione all'associazione, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede, anzitutto, la sussistenza di un atto formale di investitura o l'espletamento di un rituale prestabilito, potendo al contrario esprimersi anche mediante fatti concludenti.

Associazione di stampo mafioso - Condotta - Forza intimidatrice del vincolo associativo

Gli elementi caratteristici dell'associazione di stampo mafioso risiedono, da un lato, nel modus operandi dell'organizzazione e, dall'altro, negli obiettivi perseguiti. Sotto il primo profilo, nell'associazione di stampo mafioso i suoi membri si avvalgono della "forza di intimidazione del vincolo associativo" e "della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". Viene in altri termini richiesto che, a prescindere dalla perpetrazione, da parte di taluni affiliati, di condotte manifestamente violente o minacciose, l'organizzazione abbia acquisito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.

6. Reati contro l'assistenza familiare

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 1050/2021 – ud. 23 settembre 2021 /dep. 27 novembre 2021

Maltrattamenti in famiglia – Dichiarazioni della p.o. costituita p.c. – Valutazione probatoria

La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile non è soggetta ai criteri di cui all'art. 192, cc. 3 e 4, c.p.p., ma la verifica di attendibilità deve comunque essere più rigorosa rispetto a quella generica relativa ad ogni testimone, potendo essere opportuno procedere a riscontro estrinseco di tali dichiarazioni (fattispecie di maltrattamenti in famiglia nella quale sono state accertate: la credibilità soggettiva della p.o., non essendo emersa alcuna manipolazione delle dichiarazioni in funzione dell'interesse patrimoniale vantato, né motivi di persecuzione contro l'imputato; la sua attendibilità intrinseca, essendo le dichiarazioni "costanti" tra indagini preliminari e processo; la linearità, precisione e coerenza dei fatti narrati; i plurimi risconti estrinseci, forniti dalle testimonianze assunte e dalla documentazione medica in atti); non sono idonei a minare la credibilità della versione della p.o. i seguenti elementi introdotti dalla difesa: la circostanza che dopo il più grave episodio di violenza subito la p.o. non avesse contattato le ff.oo. immediatamente, ma avesse contattato il fratello per allontanarsi dalla casa familiare, sporgendo querela solo in seguito ad un successivo episodio, ben potendo giustificarsi tale ritardo con lo stato di dipendenza psicologica e con il timore nei confronti dell'ex marito; l'asserito dubbio sulle ecchimosi sul braccio provocate dalla violenza, invero confermate dai testi e dalla documentazione medica; il movente di gelosia, invero uno dei più pericolosi e ricorrenti moventi nella fattispecie in esame.

Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità

Si configurano gli estremi del delitto di maltrattamenti contro familiari nell'ipotesi di violenze fisiche e psicologiche ripetute nel tempo, che hanno raggiunto il culmine quando l'imputato, in un eccesso di gelosia, ha minacciato la ex moglie p.o. di tagliarle la testa e aggredendola le ha strappato i vestiti di dosso provocandole ecchimosi sul braccio, rinvenendosi la consapevolezza dell'autore di persistere in un'attività vessatoria, già realizzata precedentemente, idonea a ledere la personalità della vittima.

Maltrattamenti in famiglia – Minaccia – Assorbimento

Deve ritenersi assorbito nel più grave reato di maltrattamenti in famiglia, concretizzatosi in specie in ripetute ingiurie, aggressioni fisiche e violenze psicologiche, la condotta dell'imputato che minaccia la p.o. dicendole che "le avrebbe tagliato la testa"

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 413/2019 – ud. 12 marzo 2019/dep. 22 maggio 2019

Art. 570, cc. 1 e 2, n. 2, c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare aggravata – Configurabilità

Integra i presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravata dal far mancare i mezzi di sussistenza a figli minori, la condotta dell'imputato che non ha versato l'assegno di mantenimento di 600 euro dovuto per sei anni, non venendo meno la responsabilità penale né per lo stato di disoccupazione, non avendo egli provato positivamente che questa non fosse dipesa da sua negligenza, né in ragione del fatto che ai bisogni dei figli nel periodo rilevante avesse provveduto la madre o terze persone, essendo anzi tale sostituzione la miglior prova dello stato di bisogno

Tribunale di Benevento – Comp. collegiale - sent. n. 760/2022 – ud. 19 maggio 2022/30 luglio 2022

Art. 572 c.p. – Art. 94 c.p. – Maltrattamenti in famiglia aggravati dalla ubriachezza abituale – Configurabilità

Integra il delitto in rubrica la condotta aggressiva, minacciosa e violenta realizzata dall'imputato che ha sottoposto la p.o., sua moglie, a vessazioni, ingiurie ed intimidazioni verbali e fisiche anche alla presenza dei figli minori con sistematicità e in maniera ingiustificata, attraverso vere e proprie umiliazioni, consistenti ad es. in plurime percosse e minacce di morte, perpetrate in stato di ubriachezza e alterazione da assunzione di psicofarmaci – condotte comprovate dalle dichiarazioni della p.o., di per sé stesse coerenti, lineari e immuni da incongruenze, pure riscontrate univocamente dai testi assunti e dalla documentazione acquisita – non potendosi dubitare della abitualità della condotta del prevenuto, tale da sottoporre la moglie a continui gesti lesivi della sua dignità, tra loro connessi dall'intento di avvilitare

moralmente e sopraffare fisicamente la vittima imponendole un regime di vita vessatorio e mortificante, ed integrandosi senza dubbio il dolo generico di fattispecie, consistente nella coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, già precedentemente posta in essere, idonea a ledere la personalità del soggetto passivo; ricorre altresì l'aggravante di avere commesso il fatto con condotte reiterate nel tempo conseguenti all'abituale abuso di sostanze alcoliche

7. Reati contro la fede pubblica

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 299/2021 – ud. 11 marzo 2021/dep. 11 marzo 2021

Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Inconfigurabilità

Non integra il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico la condotta di colui che, dopo aver stipulato quale promittente acquirente un preliminare di compravendita avente ad oggetto fondi rustici, non essendosi mai concluso il definitivo, attesti falsamente al notaio rogante, in sede di atto pubblico di donazione, sotto sua esclusiva responsabilità, di essere divenuto proprietario di tali fondi rustici "per compiuta usucapione a seguito di possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico, pubblico uti dominus, ultraventennale", poiché l'atto di donazione, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante (cfr. Cass., sez. V, n. 5365/2008).

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 897/2022 – ud. 16 giugno 2022 /dep. 02 settembre 2022

Falso in testamento olografo – Assunzione saggio grafico di comparazione dell'imputato da parte del CT del PM in assenza di avvisi di garanzia – Nullità degli accertamenti tecnici grafologici del CT del PM – Esclusione

Non integra alcuna ipotesi di nullità l'omesso avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore prima della raccolta di un saggio grafico di comparazione, poiché per tale atto di indagine la legge non prescrive alcuna particolare garanzia e nessun avviso è dovuto alle parti e ai loro difensori, dei quali non è previsto l'intervento, non potendosi applicare in via d'analogia l'art. 63 c.p.p., che si limita a prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti raccolte in violazione delle prescrizioni di legge, in quanto ai sensi dell'art. 177 c.p.p. le nullità sono tassative e ai sensi dell'art. 191 c.p.p. le inutilizzabilità sussistono solo quando una prova sia acquisita in violazione di un divieto di legge, non rinvenendosi tale divieto nel codice di rito e non indicando gli artt. 356, 361 e 364 il rilascio di saggio grafico tra gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere.

Falso in testamento olografo – Configurabilità

Integra il delitto di falso in testamento olografo commesso dal privato la condotta dell'imputato che forma un falso testamento olografo apponendovi falsa sottoscrizione, depositandolo presso il notaio, con il quale veniva designato erede della *de cuius*, desumendosi la falsità del testamento da molteplici e convergenti elementi probatori (in specie: i rilievi del CT del PM che concludevano nel senso di attribuire all'imputato la paternità del testamento, senza essere inficiati significativamente dalla CT della difesa; il movente dell'imputato, designato erede nonostante dalle emergenze istruttorie fosse da escludere che conoscesse la *de cuius*, ed era l'unica persona che poteva avere un interesse alla falsificazione; l'illogicità e contraddittorietà della strategia difensiva, che, da una parte, sosteneva la falsità del testamento, ma dall'altra riteneva che la *de cuius* l'avesse consegnato all'imputato).

8. Violazioni del Codice della Strada

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 855/2020 – ud. 17 dicembre 2020 /dep. 24 febbraio 2021

Guida in stato di ebbrezza ex art. 186, c. 2, lett. c) e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992 (cod. strada) – Onere di allegazione per l'imputato che intende contestare la validità dell'accertamento con etilometro – Rito abbreviato

Poiché grava sull'imputato che contesta il buon funzionamento dell'etilometro utilizzato per effettuare i rilevamenti sul tasso alcolemico uno specifico onere di allegazione, l'accusa non deve immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione delle operazioni, non avendo tali dati di per sé valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza penalmente sanzionato (fattispecie nella quale l'imputato si limitava a contestare genericamente l'affidabilità delle rilevazioni in quanto documentate soltanto dagli "scontrini", avendo peraltro richiesto il rito abbreviato secco ed essendogli dunque preclusa la formulazione di eccezioni sulla validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori nel fascicolo del PM ed essendo altresì l'accertamento etilometrico corroborato dal "forte alito vinoso" verbalizzato dagli agenti)

Tribunale di Benevento - n. 163/2021 - 10 febbraio 2021/4 maggio 2021

Comportamento in caso di incidente - Art. 189, comma 1, C.d.S. - Condotta - Configurabilità

Si configura la "fuga" nella condotta dell'utente che, non rispettando le norme previste dal Codice della Strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, non si ferma e non presta assistenza ad eventuali feriti, trattandosi di reato omissivo di pericolo il cui elemento per la cui configurabilità è sufficiente il dolo eventuale.

Tribunale di Benevento - n. 1230/2022 - 23 settembre 2022/17 ottobre 2022

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Punibilità - Tenuità del fatto - Compatibilità

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., in quanto applicabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile, in presenza dei presupposti e dei limiti fissati dalla norma, anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile il giudizio di particolare tenuità con la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica ed implica invece una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p..

Tribunale di Benevento in composizione monocratica - sent. n. 1054/2021 – ud. 23 settembre 2021 /dep. 27 novembre 2021

Art. 187, c. 1 e 1 bis, cod. Strada – Guida in stato di alterazione psico-fisica determinata da uso di stupefacenti – Inconfigurabilità

Non si integra il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica determinata da uso di stupefacenti qualora manchi la prova che l'imputato alla guida del veicolo fosse in stato di alterazione determinato da uso di stupefacenti (fattispecie in cui era emerso dall'istruttoria che egli avesse assunto sostanza di tipo cocaina 2-3 giorni prima dei rilevamenti e l'unica teste escussa aveva negato che l'imputato alla guida presentasse sintomi tipici da alterazione da uso di stupefacenti, quali difficoltà di linguaggio, occhi rossi, tremore, lentezza dei movimenti, giramenti di testa, vomito)

Tribunale di Benevento - n. 681/2022 - 6 maggio 2022/15 luglio 2022

Guida sotto l'effetto di stupefacenti - Condotta - Configurabilità

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, risultando dunque necessari un accertamento tecnico-biologico e la sussistenza di circostanze che comprovino la situazione di alterazione, poiché il reato *de quo* non è integrato dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (*sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale ha assolto l'imputato, giudicando insufficiente, nel caso in*

esame, il compendio probatorio acquisito, risultando accertata la sola assunzione di sostanze stupefacenti ma non anche elementi indicativi di uno stato di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti e del nesso eziologico tra questo e la condotta di guida dell'imputato).

9. Reati contro la pubblica amministrazione

Tribunale di Benevento in composizione collegiale - sent. n. 1301/2022 – ud. 04 ottobre 2022/dep. 30 dicembre 2022

Art. 81 cpv., 323 c.p. – Abuso di ufficio – Inconfigurabilità – Mancanza del dolo intenzionale

Integra l'elemento oggettivo del delitto abuso di ufficio la condotta dell'imputato che, in qualità di Responsabile di un Ufficio Tecnico Comunale dell'ente stazione appaltante, quindi quale p.u. nello svolgimento delle proprie funzioni nella procedura di affidamento della gara di appalto per lavori di *completamento infrastrutture a rete Piano Insediamenti Produttivi*, con la sua condotta ha realizzato un eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà tra atti, al contempo violando la *lex specialis* di gara (essendo stato affidato un appalto con oggetto parzialmente diverso da quello pubblicizzato nel bando), nonché i principi di trasparenza, parità di trattamento e libera concorrenza (escludendo illegittimamente tutte le imprese concorrenti, inclusa l'aggiudicataria); deve essere tuttavia emessa pronuncia assolutoria con formula dubitativa, mancando la prova del dolo intenzionale di fattispecie, non evincendosi con ragionevole certezza dagli elementi in atti la volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero di arrecare ad altri un danno ingiusto, e non potendosi altresì escludere che l'agente avesse operato con l'intenzione principale ed assorbente di perseguire un superiore interesse pubblico, nella specie individuato nella possibilità per l'ente di fruire di un finanziamento europeo in tempo utile (nel caso di specie, il R.U.T., con più azioni esecutive, dopo la pubblicazione di bando di gara per l'appalto integrato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'aggiudicazione definitiva di ridetto appalto da parte di una ditta, comunicava alle ditte partecipanti l'avvio del procedimento di annullamento della determina di aggiudicazione con esclusione dei concorrenti che avevano presentato le offerte non comprensive di studio sul rischio sismico – pur non oggetto dell'appalto –, sulla base di rilevate illegittimità, successivamente annullando la precedente determina di aggiudicazione ed escludendo 8 delle 9 ditte partecipanti (tra cui l'aggiudicataria), ammettendo la ditta nona classificata che aveva proposto di integrare la progettazione degli interventi con attività non previste nel bando, alla quale ditta veniva poi affidata definitivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento delle infrastrutture, con oggetto parzialmente diverso non previsto dal bando).

Tribunale di Benevento - n. 1410/2021 - 23 novembre 2021/21 febbraio 2022

Incaricato di pubblico servizio - Dipendente della S.I.A.E.

Il soggetto preposto alla riscossione delle somme dovute alla S.I.A.E. è un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui demandata una funzione non di ordine ma quella di accertare e determinare sulla base di elementi noti, forniti dai soggetti debitori e da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione e al successivo versamento agli aventi diritto

Tribunale di Benevento – Comp. collegiale - sent. n. 814/2020 – ud. 10 dicembre 2020/dep. 8 marzo 2021

Riformulazione restrittiva del delitto di abuso di ufficio ex d.l. n. 76/2020 – Abrogazione parziale del reato – Condizioni – Limiti

Nella nuova versione della fattispecie dell'art. 323 c.p. l'abuso penalmente rilevante può essere integrato soltanto dalla violazione di regole di condotta previste da fonti primarie, con ciò non escludendosi però che possa integrarsi la fattispecie nell'ipotesi in cui la regola di condotta violata prevista da una fonte secondaria sia riconducibile in via mediata anche a una fonte primaria che ne costituisca la base legale, da cui possano ricavarsi regole di condotta espresse, specifiche e senza margini di discrezionalità, come si è ritenuto di recente in giurisprudenza, in un caso di abuso in materia urbanistica, negando che, in seguito alla novella, fosse venuta meno la sussumibilità nella cornice dell'art. 323 c.p. della violazione di legge integrata dal rilascio di un permesso di costruire in violazione del piano regolatore e degli altri strumenti urbanistici, fonti secondarie basate sugli artt. 12 e 13 T.U. Ed., caratterizzate dal requisito di specificità e tali da non fare residuare alcuno spazio discrezionale

Riformulazione restrittiva del delitto di abuso di ufficio ex d.l. n. 76/2020 – Abrogazione parziale del reato – Condizioni – Limiti

Nella nuova versione della fattispecie dell'art. 323 c.p. l'abuso penalmente rilevante è vincolato esclusivamente alla sola inosservanza di regole di condotta specifiche ed espressamente previste da fonti primarie, dovendo dunque ritenersi, secondo una lettura conforme alla *ratio* della riforma, tesa ad escludere che la violazione di principi generali possa integrare l'elemento oggettivo dell'ipotesi delittuosa, che la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) non sia oggi più riconducibile nel perimetro di fattispecie, non potendosi da tale disposizione costituzionale ricavarsi espresse e specifiche regole di condotta a carattere vincolante

Riformulazione restrittiva del delitto di abuso di ufficio ex d.l. n. 76/2020 – Abrogazione parziale del reato – Condizioni – Limiti

Benché nella nuova versione della fattispecie dell'art. 323 c.p., ai fini dell'abuso penalmente rilevante, rilevino soltanto le violazioni di regole di condotta dalle quali non residuino margini di discrezionalità, manifestandosi l'intenzione del legislatore di sottrarre al sindacato del giudice penale quelle regole di condotta svolgentesi in un contesto di discrezionalità amministrativa anche tecnica, continuano a potere essere ricomprese nello spettro applicativo della norma, ricorrendo anche tutti gli altri requisiti di fattispecie, le condotte di pubblici agenti che nell'esercizio del loro potere discrezionale trasmodino in una vera e propria distorsione funzionale dei fini pubblici (cd. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità), ipotesi in cui risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per cui soltanto il potere discrezionale è attribuito dalla legge

P. 20-24 → CAPO A) Artt. 110, 81 cpv., 611, 61 n. 10 c.p. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato – Non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione – Mancanza dei requisiti per emettere pronuncia ex art. 129 c.p.p.

In relazione all'ipotizzato concorso in minaccia per costringere a commettere un reato, il delitto in contestazione è estinto per intervenuta prescrizione, non potendosi emettere una pronuncia ex 129 c.p.p., essendo il quadro probatorio caratterizzato da lacunosità

ed incertezza (nel caso di specie, le presunte minacce realizzate da due uomini politici nei confronti di due dirigenti amministrativi sanitari locali affinché questi commettessero un abuso di ufficio per omissione, evitando di sopprimere una unità operativa complessa di radiologia, in contrasto alle disposizioni impartite dai vertici dell'amministrazione regionale necessarie al risparmio di spesa, al fine di assegnare il primariato di tale UOC ad un soggetto della stessa area politica dei due imputati, peraltro privo dei requisiti per ottenerlo, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio nel dibattimento in quanto: non si è accertato se il possibile soggetto favorito avesse i requisiti o meno per il posto; soltanto uno dei due testi pp.oo. – imputato per reato connesso – ha riferito di avere subito minacce dai due politici negli incontri documentati, restando però tali dichiarazioni prive di riscontri estrinseci ex art. 192, c. 3, c.p.p. essenziali per corroborare l'attendibilità del teste, tali non potendosi ritenere i contenuti delle registrazioni dei colloqui tra gli imputati, relative ad un periodo successivo, né l'asserita campagna mediatica diffamatoria ai danni di una delle pp.oo., risultando la stessa del tutto generica e potenzialmente causata dalle ragioni più varie).

**P. 24-37 → CAPO B) Art. 110, 317 c.p. concorso in concussione;
CAPO 2.A) Art. 110, 317 c.p. concorso in concussione –
Insussistenza del fatto – Mancanza di prova sulla efficienza
causale del contributo concorsuale morale per determinazione
o istigazione**

Non si integra l'ipotizzata condotta di concorso in concussione – asseritamente realizzata su istigazione da parte di un gruppo politico di natura criminale che, tramite il contributo di alcuni funzionari della sanità locale, tra i quali il DG dell'ASL locale, avrebbe costretto il dirigente dell'UOC Provveditorato di tale ASL a sospendere, in assenza di pubblico interesse, diverse gare per l'assegnazione di importanti servizi già bandite con termini prossimi alla scadenza o comunque avrebbe costretto il medesimo dirigente ad abbandonare il suo ruolo, minacciandolo che in caso contrario sarebbe stato rimosso, costringendolo così effettivamente a fare domanda di trasferimento per motivi personali e familiari, realizzando l'utilità di rimuovere la p.o., soggetto ritenuto espressione di parte politica avversa, dal Provveditorato, garantendosi in tal modo il controllo sull'attività amministrativa, e precostituendo una apparente giustificazione per la sospensione delle suddette gare – in quanto le dichiarazioni dei due soggetti intranei alla p.a. concorrenti nel reato non riscontrano l'ipotesi accusatoria dell'istigazione da parte del gruppo politico, né la riconducibilità della vittima a parte politica avversa; dalle emergenze

dibattimentali non si ricava la prova che la condotta fosse indirizzata a realizzare l'utilità di defenestrare un soggetto sgradito al gruppo politico e di preconstituirsì una giustificazione formale con la richiesta di trasferimento per assicurarsi il controllo dell'attività amministrativa, dovendosi piuttosto ritenere che il DG dell'ASL avesse chiesto la sospensione per avere un quadro più chiaro, essendosi appena insediato ed alla luce dei precedenti annullamenti giudiziari del TAR, e che la vittima, dirigente del Provveditorato, si determinò a chiedere il trasferimento esclusivamente per opportunità di natura personale, di incompatibilità caratteriale con il DG; neppure la ricostruzione è riscontrata dalle registrazioni delle conversazioni tra gli imputati, dovendosi in definitiva ritenere che manchi del tutto qualsivoglia prova dell'ipotizzato concorso morale dei soggetti estranei alla p.a. ASL (sodalizio criminoso/gruppo politico, peraltro non ancora attivo all'epoca dei fatti, anche nella tesi d'accusa), sotto forma di persuasione causalmente efficiente rispetto alle condotte poste in essere dal DG dell'ASL (cfr. Cass., sez. II, n. 50021/2005), non potendosi poi trascurare che i principali elementi a carico nella ricostruzione accusatoria provenivano da due coimputati intranei all'ASL, coinvolti in controversie giudiziarie ed in pessimi rapporti con gli esponenti politici accusati di concorso morale.

p. 37-38 → CAPO C) Art. 479 c.p.; CAPO D) Art. 479 c.p. – Falso ideologico del p.u. in atto pubblico – Insussistenza – Mancanza dell'*immutatio veri*

Non integra la fattispecie di falso ideologico del p.u. in atto pubblico la condotta del DG di una ASL che in una delibera disponeva il trasferimento della p.o. da un ufficio ad un altro richiamando i motivi di carattere familiare e personale posti a fondamento della relativa richiesta, non potendo tali motivi ritenersi falsi ed essendo insussistente l'ipotizzata costrizione a presentare l'istanza di trasferimento, difettando l'elemento costitutivo del reato dell'*immutatio veri*.

pp. 38-40 → CAPO 3.A) Artt. 81 cpv., 323 c.p. – Abuso di ufficio – Insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto – Esclusione delle violazioni dell'art. 97 Cost. dalla struttura di fattispecie

Non integra il delitto di abuso di ufficio la condotta del DG di una ASL che, in asserita violazione degli artt. 3, l. 241/1990, 479 c.p., 97 Cost. con delibera dispone il trasferimento della p.o. da un ufficio all'altro della ASL stessa richiamando i motivi di carattere familiare e personale posti a fondamento della relativa richiesta, in realtà secondo l'accusa

fatta sotto costrizione al fine di ottenere la collocazione in tale ufficio di un soggetto politicamente gradito, con corrispondente danno ingiusto nei confronti del soggetto trasferito e vantaggio patrimoniale per l'imputato DG, in quanto le violazioni di legge sono insussistenti, stante la veridicità dei motivi e il pieno assolvimento dell'onere legale di motivazione del provvedimento, ed inoltre, in seguito alla riforma dell'art. 323 c.p. ad opera del d.l. n. 76/2020, la violazione dell'art. 97 Cost. non può più farsi rientrare nella struttura di fattispecie, dovendo escludersi che da tale disposizione, esprimente principi di carattere generale, siano ricavabili regole di condotta specifiche e espressamente previste da fonti primarie, come richiesto dalla norma riformulata; plurime emergenze dibattimentali portano a escludere la configurazione del reato, in specie: l'incarico rimasto vacante dopo il trasferimento risultava sgradito al soggetto cui veniva poi assegnato; lo stesso incarico veniva poco dopo assegnato ad un altro soggetto con procedura regolare; il trasferimento non era finalizzato a sostituire il funzionario con un altro politicamente gradito, ma dettato da contrasti e incompatibilità insanabili con il DG.

pp. 40-52 → CAPO 4.A) Art. 110, 81 cpv, 353, c. 1, c.p. – Concorso in turbativa d'asta – Insussistenza del fatto

Non configurano il reato di concorso in turbativa d'asta le condotte di cui ai suindicati capi B) e D) (concorso in concussione; falso ideologico) difettando la prova che la sospensione delle gare di servizio cure domiciliari, servizio trasporto infermi, servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, servizio di pulizie, già indette ed in prossimità di scadenza, fosse finalizzata ad ottenere il controllo delle stesse previa sostituzione del dirigente incaricato dell'ASL per nominare al suo posto un'altra persona politicamente gradita che potesse attuare le decisioni del gruppo politico/sodalizio criminale (cd. direttorio), non essendo emerso in dibattimento, contrariamente a quanto ipotizzato dall'accusa, che una ditta fosse stata danneggiata tramite l'aggiudicazione di alcuni lavori ad una azienda locale in grado di garantire maggiore sostegno elettorale al gruppo politico nelle elezioni politiche del 2013

pp. 52-72 → CAPO E) ARTT. 110, 56, 323 c.p. – Abuso di ufficio - Inconfigurabilità

Non configura il delitto di concorso in tentato abuso di ufficio, difettando il dato strutturale della violazione di specifiche regole di condotta di natura cogente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge (richiesto dalla riformulazione del reato ex d.l. n. 76/2020), la

condotta degli imputati che, in concorso tra loro, alcuni quali soggetti dirigenti intranei alla ASL locale, su ritenuta istigazione di soggetti estranei appartenenti ad un gruppo politico costituente un sodalizio criminale (cd. direttorio) in cerca di sostegno elettorale, in ipotizzata violazione degli artt. 97 Cost., 2033, 1241, 1242, 1243 c.c., adottavano una determina con cui si ordinava al competente ufficio di non operare la compensazione delle quote dovute ai medici di assistenza primaria e ai pediatri in libera scelta per la campagna vaccinale, con somme di cui l'ASL era creditrice nei confronti dei predetti medici in seguito alla revisione dell'anagrafe assistiti, non essendosi accertato alcun motivo di politica clientelare alla base dell'atto incriminato, il quale è anzi sorretto da congrua motivazione (dovendosi escludere la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990) e appare frutto del corretto esercizio di un potere discrezionale non condizionato da interferenze esterne

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Distinzione tra concussione e induzione indebita

In seguito alla riforma di cui alla l. n. 190/2012 (cd. l. anticorruzione), il delitto di cui all'art. 317 c.p., sotto il profilo oggettivo, è contraddistinto da un abuso costrittivo del pubblico agente, attuato tramite violenza o minaccia, esplicita o implicita/larvata, di un danno ingiusto che determina una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario soggetto passivo, il quale, in assenza di alcun vantaggio indebito per sé, si trova dinanzi all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; tale fattispecie si differenzia dal delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., introdotto dalla stessa novella, che si realizza invece con una condotta di persuasione, suggestione, inganno, pressione morale caratterizzata da più blanda incidenza condizionante sulla libertà di autodeterminazione del destinatario, che conserva più ampio margine decisionale e finisce coll'acquiescere alla richiesta di prestazione indebita, motivato dalla possibilità di conseguire un vantaggio personale, tale da giustificare la sanzione a suo carico, integrandosi in questo caso, diversamente dall'art. 317 c.p., una fattispecie plurisoggettiva propria

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Concussione – Abuso della qualità o dei poteri del p.u. – Definizione – Distinzione

Ciò che caratterizza il delitto di concussione e ne determina la tipicità è la circostanza che la costrizione o l'induzione da parte del p.u. nei confronti del privato, tale da comprimere la sua libertà di autodeterminazione, è affiancata ad un uso (o non uso) illecito e strumentale della qualifica pubblicistica o dei poteri ad essa connessi, finalizzato al conseguimento dell'utilità indebita da parte del soggetto passivo; mentre l'abuso della qualità è costituito da un uso o una rappresentazione illeciti del proprio status pubblicistico, non necessariamente collegati ad uno specifico atto amministrativo, che possono manifestarsi sia in un atteggiamento (anche meramente passivo) contrario alle regole e in violazione del principio di cui all'art. 54, c. 2, Cost., sia nell'uso illecito di tutto ciò che si mostra come proiezione esterna della qualità, l'abuso dei poteri consiste in una specificazione dell'abuso della qualità, rappresentato dall'esercizio o dalla minaccia dell'esercizio (ovvero dell'omissione degli stessi) di poteri tipici del p.u., al di fuori delle regole e delle finalità che sono loro proprie

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Concussione – Costrizione – Nozione – Minaccia implicita

La costrizione, quale elemento strutturale del delitto di concussione, può essere integrata anche da una minaccia implicita, a condizione che questa sia idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, dovendo il giudice valutarne i connotati in concreto caso per caso in relazione alle modalità discrezionali del potere del p.u., potendosi ravvisare il cd. *metus publicae potestatis* non soltanto quando la volontà del privato sia coartata dalla esplicita minaccia di un danno, ma anche quando dalla posizione di preminenza del p.u., pur in assenza di sue esplicite pretese, derivi una fondata convinzione della vittima, la cui volontà risulti parimenti coartata, di dovere sottostare alla decisione del p.u. per evitare il pericolo di subire un pregiudizio

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Concussione – Avverbio "indebitamente" – Riferimento nella struttura di fattispecie

Nella struttura oggettiva della fattispecie di concussione, l'avverbio "indebitamente" utilizzato qualifica non già l'oggetto della pretesa del p.u., che può anche non essere oggettivamente illecita, ma le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Concussione – “Altra utilità” – Nozione – Limiti – Riconducibilità del “vantaggio di natura politica” nella nozione

L’espressione “*altra utilità*” di cui all’art. 317 c.p. ricomprende qualunque bene che costituisce per il p.u., o per un terzo, un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile, che può consistere quindi in un “dare” o in un “facere”, in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale a condizione che sia ritenuto rilevante secondo la consuetudine o il comune convincimento, essendo pertanto ricompreso nel perimetro dell’espressione anche il vantaggio di natura politica, quale la volontà di sostenere una determinata area politica o di rafforzarne la presenza sul territorio o all’interno delle istituzioni

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Concussione – Elemento subiettivo – Dolo generico

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 317 c.p. richiede il dolo generico, essendo sufficiente la consapevole rappresentazione del *metus* da parte del soggetto attivo, il che ricorre ogniqualvolta questi, consapevole della propria posizione di supremazia, abbia agito deliberatamente, oppure anche a costo di determinare quella situazione di soggezione o di condizionamento, che pone il privato dinanzi all’alternativa di aderire alla richiesta ovvero di subire una conseguenza a lui pregiudizievole, e contraria alla lecita gestione dell’ufficio pubblico

pp. 72-75 CAPO F) Art. 81 cpv., 56, 317 c.p. – Tentativo di concussione – Inconfigurabilità

Sulla scorta di tutti i principi di diritto sopra enunciati, non integra l’ipotesi di tentata concussione, per mancanza del dato strutturale oggettivo, la condotta di un direttore di ASL locale il quale, benché nel rimarcare la sua posizione di supremazia nei confronti del dirigente competente sul piano tecnico persona offesa travalichi i confini di un corretto esercizio della sua qualità, integrando di fatto un abuso, non ponga comunque in essere una condotta preordinata a creare nella p.o. una compressione del suo *spatium deliberandi*, cioè una coartazione della sua volontà, essendosi piuttosto in presenza di una divergenza di opinioni tra pubblici funzionari su una questione complessa, priva di connotazione costrittiva (fattispecie nella quale il direttore dell’ASL era imputato per avere preteso più volte, con tono autoritario, dal dirigente affari generali la mancata applicazione della compensazione tra somme

di cui l'ASL risultava debitrice nei confronti dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta per le campagne vaccinali e diabetici, somme diverse dagli emolumenti di base dei medici, e le somme indebitamente percepite dagli stessi medici relative a pazienti morti o trasferiti, condotta realizzatasi proferendo nei confronti del dirigente che si rifiutava di ottemperare alla disposizione frasi dal contenuto larvatamente minatorio "e poi vedremo chi sono gli amici e chi non sono gli amici" ... "valuteremo esattamente chi rispetta e non rispetta")

pp. 75-82 → CAPO G) Art. 96 d.p.r. n. 361/1957 (corruzione elettorale) – Interesse protetto dalla fattispecie – Plurioffensività

Il delitto di corruzione elettorale ha natura plurioffensiva, presidiando da un lato l'interesse statale al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, fondamento dell'ordinamento democratico; dall'altro salvaguardando il diritto individuale di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale

pp. 75-82 → CAPO G) Art. 96 d.p.r. n. 361/1957 (corruzione elettorale) – Distinte ipotesi criminose previste dalla fattispecie – Natura del reato – Reato di pericolo astratto

La figura delittuosa di cui all'art. 96, d.p.R. n. 361/1957 – che contempla al suo interno due diverse fattispecie incriminatrici, l'una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, che al fine di procurarsi il voto o altro vantaggio elettorale, offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura; l'altra a carico dell'elettore, il quale per rendere favori elettorali, accetta denaro o altra utilità – rientra tra i cd. reati di pericolo astratto, essendo caratterizzata da una evidente anticipazione della soglia dell'intervento penale (punibilità della promessa), volta sanzionare ogni comportamento tale da condizionare la libertà del voto, indipendentemente dalla effettiva messa in pericolo dell'interesse protetto

pp. 75-82 → CAPO G) Art. 96 d.p.r. n. 361/1957 (corruzione elettorale) – Soggetto attivo – Reato comune – Rapporto e differenze strutturali con il delitto di corruzione

La esigenza di garantire un presidio rafforzato dell'ordine democratico, tramite la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di interferenza nella formazione e nella manifestazione del voto da parte dell'elettore, ha fatto sì che il reato sia stato configurato come reato

comune, come emerge dall'utilizzo del termine "chiunque"; la condotta tipica del reato può quindi essere realizzata dal *quivis de populo*, giacché, se è vero che in molti casi può essere lo stesso candidato alle elezioni a realizzare personalmente la condotta criminosa, può ben darsi l'ipotesi diversa ove l'intervento corruttivo sia realizzato da un qualsiasi cittadino, che abbia interesse ad alterare la competizione elettorale, nel primo caso il candidato alle elezioni agirà a proprio vantaggio, nel secondo caso invece il suo intervento sarà attuato a vantaggio altrui; ne consegue, quanto ai punti di contatto con la distinta fattispecie codicistica di corruzione (art. 318, 319 c.p.), che essi riguardano soltanto l'aspetto esterno dei reati, in entrambi casi realizzandosi una compravendita illecita: nel primo caso l'atto di ufficio; nel secondo il consenso elettorale, restando invece estranei a tali convergenze i profili attinenti alla fattispecie soggettiva

pp. 75-82 → CAPO G) Art. 96 d.p.r. n. 361/1957 (corruzione elettorale) – Requisito del cd. *pactum sceleris* in prossimità di una determinata competizione elettorale – Necessità – Esclusione della fattispecie in ragione dell'eccessiva distanza cronologica

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione elettorale, la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità debbono svolgersi in relazione ad una determinata e cronologicamente prossima competizione elettorale, poiché tali attività illecite impongono di circoscrivere un ambito temporale entro cui si configura l'aggressione alla libertà di scelta elettorale, ragionevolmente contenuto tra la data in cui viene proposta la candidatura e quella di svolgimento dell'elezione, essendosi altresì precisato, in linea con tale indirizzo – seppur in riferimento allo strutturalmente omologo delitto di cui all'art. 86 d.p.R. n. 361/1957 – che per l'integrazione del reato si richiede un preciso "patto" tra elettore e candidato (o suo intermediario) in funzione del voto da esprimere in relazione ad una determinata e prossima consultazione elettorale, in tal modo soltanto assumendo la qualità di elettore un significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto illecito e la tornata elettorale determinata e prossima, potendo la stessa qualità venir meno per varie ragioni (p. e. condanne penali; mutamento residenza)

pp. 75-82 → CAPO G) Art. 96 d.p.r. n. 361/1957 (corruzione elettorale) – Inconfigurabilità

Pur essendo la fattispecie di corruzione elettorale – in tesi d'accusa realizzata attraverso la promessa rivolta ad un sindaco da parte di una

candidata alle elezioni politiche di trasferire due strutture sanitarie dell'ASL sul territorio del suo comune in cambio del futuro sostegno elettorale – estinta per intervenuta prescrizione, si deve pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, poiché suddetto trasferimento era effettivamente dovuto alla necessità di contenere i costi dei contratti di locazione passivi in conformità alla legge regionale ed al fatto che nessun altro comune avesse offerto locali idonei a condizioni vantaggiose, e non invece ad un non meglio accertato *pactum sceleris*, che peraltro non sarebbe comunque rientrato nella cornice di fattispecie, essendo trascorso tra l'accordo contestato (in epoca precedente al 30.07.2012) e le elezioni politiche (inizialmente previste per l'aprile 2013 poi anticipate al febbraio 2013) un lasso di tempo di circa 10 mesi, eccessivamente lungo, rispetto all'ambito temporale ragionevolmente contenuto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato (cfr. Cass., sez. III, n. 1055/1997; Cass., sez. VI, n. 39462/2016).

pp. 82-99 → CAPO H) Art. 110, 56, 317 c.p. – Insussistenza degli “atti idonei diretti in modo non equivoco” – Inconfigurabilità del tentativo di concussione – Sussistenza del mero accordo non punibile ex art. 115 c.p.

In materia di delitto tentato, gli “atti idonei diretti in modo non equivoco” a commettere un delitto debbono essere valutati in relazione al fatto tipico di reato e rispondere ai principi di materialità e offensività sui quali si fonda la loro punizione, essendo necessario valorizzare in tal senso nell'interpretazione il collegamento sistematico con la disposizione di cui all'art. 115 c.p., che, ad eccezione dei casi in cui la legge dispone diversamente, esclude la punibilità del mero accordo o istigazione, accolta o non accolta, ove non segua la commissione del reato, in tal modo escludendo anche dall'ambito operativo del delitto tentato i casi di accordo o mera istigazione, cui non sia seguito il compimento di atti concretamente destinati alla commissione del reato e a dare concreta attuazione all'oggetto dell'accordo, essendo tale disciplina del concorso nel reato espressione del principio generale di materialità del diritto penale secondo cui il reato non può consistere nella mera intenzione (nel caso di specie il Tribunale, sulla scorta di tali principi, in presenza di un accordo per la realizzazione di una condotta chiaramente concussiva tra più soggetti, cui però non seguiva nessuna azione concreta, pronunciava sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, non essendo emerso in istruttoria che alla fase dell'ideazione avesse fatto seguito una qualsivoglia iniziativa diretta ad attuare concretamente il proposito criminoso)

pp. 82-99 → CAPO H) Art. 110, 56, 317 c.p. – Concorso in tentata concussione – Insussistenza del fatto – Mancanza dell'idoneità e univocità degli atti – Mero accordo non punibile ex art. 115 c.p.

Non si perfeziona il delitto di tentata concussione – in ipotesi perpetrato, in concorso tra loro, da soggetti della ASL locale su istigazione di estranei appartenenti ad un gruppo politico costituente anche sodalizio criminale, i quali, intensificando deliberatamente i controlli amministrativi e sanitari, avevano posto in essere atti idonei univocamente diretti a costringere il legale rappresentante di un ospedale a interrompere il rapporto contrattuale con la ditta che gestiva il bar del nosocomio, al fine di far affidare tale attività ad un parente di uno degli imputati – poiché non è stata accertata in sede processuale l'idoneità degli atti, non avendo la condotta degli imputati mai superato la fase dell'ideazione, non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p., (v. Cass., sez. VI, n. 36534/2020), non essendosi in alcun modo provato che alla stessa abbia fatto seguito una qualsivoglia iniziativa diretta a dare attuazione concreta al piano criminoso, come pure è confermato dal fatto che la ipotizzata p.o. ha dichiarato di non avere mai subito pressioni dirette o implicite da parte degli imputati

pp. 100-122 → CAPO I) Art. 110, 323 c.p.

Non si configura l'ipotizzato concorso in abuso di ufficio per difetto, nelle condotte contestate, del dato strutturale della violazione di specifiche regole di condotta di natura cogente previste dalla legge o dagli atti aventi forza di legge, tali non potendosi ritenere le presunte violazioni di fonti secondarie e dell'art. 97 Cost., versandosi in ipotesi di attività discrezionale non rientrante nella fattispecie riformulata restrittivamente ex d.l. n. n. 76/2020, in quanto non orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito e non sussistendo dunque lo sviamento di potere o la violazione dei limiti esterni della discrezionalità; non può dirsi provato che la scelta adottata con la delibera incriminata sia stata indotta esclusivamente da ragioni di natura privatistico-clientelare, senza alcuna considerazione delle effettive esigenze sanitarie del territorio, così come manca la prova del presunto vantaggio in favore dei medici, asseritamente consistente nel mancato trasferimento da Benevento (nella fattispecie si contestava agli imputati intranei alla ASL, su istigazione della parte politica/sodalizio criminale esterna, di avere con delibera istituito una postazione fissa di primo soccorso territoriale con trasferimento nella stessa postazione delle strutture precedentemente collocate in altri territori, non sulla base delle reali

esigenze sanitarie della popolazione sul territorio ma per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai medici consistente nel mancato trasferimento, a scopi politico-clientelari)

pp. 123-132 → CAPO 1.A) Art. 416 c.p.

Non si configura l'associazione per delinquere – in tesi d'accusa costituita da una esponente politica in qualità di capo, promotore e organizzatore, e da altri dirigenti del di lei partito nonché da funzionari della ASL locale come partecipi, allo scopo di commettere delitti contro la p.a., contro l'ordine pubblico e contro la fede pubblica (artt. 353, 323, 317, 479 c.p.; 96 d.p.r. n. 361/1957), finalizzata a strumentalizzare la gestione amministrativa dell'ASL locale ad esigenze di visibilità elettorali e di politica clientelare della esponente politica di vertice; in particolare gli intranei funzionari dell'ASL adottavano le decisioni relative alla gestione dell'ente aderendo alle indicazioni del gruppo politico, in tal modo asservendo l'attività amministrativa dell'ASL allo stesso – in quanto in esito all'istruttoria dibattimentale non è stato provato nessuno dei plurimi reati scopo ipotizzati, essendo piuttosto emersa una azione volta a condizionare politicamente, in modo deplorable, l'attività di gestione amministrativa, difettando tuttavia la prova che questa abbia prodotto risultati concreti tradottisi in condotte delittuose;

Pur essendosi accertato un tangibile interesse della parte politica ed una deplorable interferenza sulla gestione della cosa pubblica, manca ogni traccia del necessario patto a carattere generale e continuativo tale da produrre la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del piano criminoso, mancando la prova della volontà di commettere azioni illegali;

Sei o sette incontri tra i presunti sodali in un arco di tempo di circa quattro mesi, in ipotesi volti a dare attuazione al piano criminale di accrescere il consenso elettorale strumentalizzando a tale scopo la gestione dell'ASL, non sono sufficienti a integrare la necessaria struttura organizzata, non distinguendosi tale fattispecie dal concorso di persone, difettando la prova della materialità dell'affectio societatis, dell'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura con divisione dei compiti e ripartizione degli utili, la chiarezza preventiva dei reati da realizzare

**Tribunale di Benevento – Comp. collegiale – sent. n. 1266/2019
– ud. 10 ottobre 2019/07 gennaio 2020**

Art. 314 c.p. – Elementi strutturali di fattispecie – Possesso o disponibilità – Appropriazione - Definizione

In materia di peculato: a) il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile può consistere anche nella disponibilità giuridica, essendosi costantemente affermata in giurisprudenza la configurabilità del delitto *de quo* rispetto a condotte di pubblici agenti che erogano denaro pubblico tramite l'adozione di atti amministrativi di loro competenza; b) la condotta di appropriazione può essere realizzata anche mediante atti e provvedimenti amministrativi; c) la condotta di appropriazione può consistere anche nella destinazione del denaro o della cosa mobile a terzi senza alcuna causa, per fini meramente privati ed extraistituzionali

Art. 314 c.p. – Disponibilità giuridica del denaro o della cosa mobile "frazionata" tra più organi e soggetti concorrenti in cd. procedure amministrative complesse – Configurabilità

Può integrarsi la fattispecie di peculato anche nell'ipotesi in cui la disponibilità giuridica del denaro o della cosa mobile sia frazionata tra più organi, perché più soggetti concorrono nell'adozione di un atto dispositivo, ad es. nelle procedure di spesa, allorquando un pubblico agente si appropria del denaro o della cosa mobile inducendo in errore gli altri, pur se questi siano i soggetti competenti ad emettere l'atto finale del procedimento, in quanto nelle cd. procedure complesse la disponibilità giuridica del denaro/cosa mobile è frazionata dall'ordinamento giuridico tra più organi e, quindi, tra più persone fisiche, non potendosi escludere in ragione di tale frazionamento la sussistenza della fattispecie, il cui testo indica come presupposto della condotta illecita "*il possesso o comunque la disponibilità*", senza prevedere affatto il loro carattere esclusivo, requisito che peraltro porterebbe all'esito paradossale e inaccettabile di negare sempre la disponibilità giuridica del denaro o del bene pubblico in capo ad ogni organo e, quindi, ad ogni soggetto, nei casi di "procedure complesse"

Art. 314 c.p. – Distinzione tra peculato e truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p. – Peculato – Configurabilità

Premesso in generale che è configurabile il peculato anche qualora sia stata predisposta documentazione fittizia dal pubblico agente, a condizione che tale artificio non sia necessario all'acquisizione della disponibilità giuridica del denaro pubblico (che deve essere allo stesso preesistente), la distinzione tra peculato e truffa aggravata ex art. 61, n. 9, c.p. va individuata in concreto con riguardo alle modalità

specifiche del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima ipotesi quando il p.u. o l'i.p.s. se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, e integrandosi invece la seconda quando il soggetto attivo, non godendo di tale possesso/disponibilità, se lo procuri fraudolentemente con artifizii e raggiri per appropriarsi del bene

Art. 314 c.p. – Art. 48 c.p. – Riferimento esplicito ovvero implicito alla cd. autorità mediata – Configurabilità del peculato nelle procedure di spesa

Sussiste il delitto di peculato, anche in applicazione dell'art. 48 c.p., quando l'atto finale del procedimento amministrativo di spesa è emesso da p.u. indotti in errore dai pubblici agenti che si sono occupati di istruire la fase istruttoria; inoltre, senza doversi esplicitamente richiamare l'art. 48 c.p., deve ravvisarsi la sussistenza del delitto di cui all'art. 314 c.p. rispetto a procedure di spesa ove il pubblico agente cui era riferibile il provvedimento finale era in buona fede e le condotte fraudolente erano state perpetrate dai funzionari istruttori della pratica, valorizzandosi in tal senso la circostanza che questi ultimi, pur non essendo i firmatari dell'atto finale, avevano la disponibilità giuridica del denaro

Art. 314 c.p. – Peculato – Configurabilità

Posti i principi di diritto sopra statuiti, devono ritenersi responsabili del delitto in rubrica i due imputati i quali – ciascuno nella propria qualità, rispettivamente, il primo quale responsabile dell'UOC Economica e Finanziaria dell'ASL, incaricato dell'esecuzione dei pagamenti e, pertanto, con la disponibilità giuridica di danaro pubblico, e il secondo, quale responsabile dell'area farmaceutica della predetta ASL, che nell'iter provvedimentale emetteva la disposizione di liquidazione per perfezionare la procedura di pagamento – concorrendo, anche con altri soggetti intranei alla ASL, frazionatamente nell'adozione di atti dispositivi, come tipicamente previsto per le procedure di spesa (rispettivamente, mandato di pagamento e disposizione di liquidazione), si sono appropriati illegittimamente di apparati informatici acquistati con denaro pubblico, che solo formalmente dovevano essere utilizzati nell'ambito della struttura sanitaria – come giustificato fraudolentemente, p.e., tramite l'indicazione nel mandato di pagamento di un provvedimento di liquidazione di fatto inesistente, finalizzato a giustificare formalmente la procedura e a superare i controlli di contabilità pubblica – essendo in realtà destinati ad un uso

privato esclusivo [nel caso di specie lo sperpero di danaro pubblico destinato all'acquisto di *devices* informatici *hi tech* per fini esclusivamente personali ovvero estranei alle effettive esigenze dell'ASL veniva confermato dalle emergenze dibattimentali, tra le quali, p.e.: a) le procedure erano state del tutto anomale, non avendo nessun "centro di costo" richiesto tali beni nel periodo rilevante; b) alcuni beni non sono stati mai rinvenuti negli uffici dell'ASL né restituiti dagli imputati, incapaci di fornire giustificazioni credibili; c) sono stati accertati numerosi incontri diretti tra il fornitore dei beni e uno degli imputati, che aveva per il suo ufficio soltanto il dovere di verificare la regolarità formale della documentazione giustificativa della spesa per emettere il mandato di pagamento; d) l'esigenza di informatizzazione dei pubblici uffici asserita dagli imputati è stata frontalmente smentita dal teste dirigente informatico dell'ASL (CED), ed è peraltro inconciliabile con la circostanza che in alcuni telefoni sono state rinvenute sim personali degli imputati]

Art. 640, c. 2, n. 1 c.p. – Truffa aggravata – Configurabilità

Devono ritenersi responsabili del delitto in rubrica i due imputati i quali, rispettivamente, nella qualità di responsabile dell'UOC Economica e Finanziaria dell'ASL e di responsabile dell'area farmaceutica della predetta ASL, si accordavano al fine di fare conseguire un ingiusto profitto ad una azienda esterna all'ente pubblico ai danni delle finanze di quest'ultimo, ponendo in essere, in concorso con altri soggetti, condotte truffaldine volte al pagamento di numerose prestazioni lavorative in realtà mai eseguite dall'azienda, in particolare predisponendo artificiosamente fatture poi rinvenute nella disponibilità dell'azienda esterna all'ente a giustificativo dei mandati di pagamento e delle disposizioni di liquidazione delle somme erogate *sine titulo*, al fine di attribuire la responsabilità dei diversi importi contabilizzati agli incolpevoli dipendenti dell'ASL che si erano limitati alla registrazione delle fatture ed alla predisposizione dei mandati di pagamento, emergendo la natura fraudolenta della duplicazione di tali fatture dalla circostanza che le stesse riportavano date ed importi del tutto diversi da quelle contabilizzate, la cui erronea indicazione non poteva di certo ricondursi alla negligenza dell'operatore, inserendosi piuttosto in una serie complessa di atti fraudolenti volti a giustificare la regolarità della procedura di liquidazione per conseguire l'ingiusto profitto, con una condotta dolosa degli imputati articolatasi in una progressione criminosa ai danni dell'ASL, come pure attestato da una falsa richiesta di personale informatico e da una disposizione dirigenziale artatamente predisposta dal responsabile dell'area farmaceutica su sollecitazione del responsabile dell'UOC Economica e Finanziaria.

Responsabilità amministrativa da reato dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 – Reato presupposto di truffa ex art. 24, d.lgs. n. 231/2001 – Configurabilità

Sussiste la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi oggetto di giudizio per truffa aggravata nei confronti di una ASL, fattispecie presupposta in specie perpetrata da un dirigente di tale ente pubblico che emetteva dolosamente mandati di pagamento, alterando artatamente la procedura di liquidazione, sottoscrivendoli con l'indispensabile concorso del legale rappresentante della società esterna imputata il quale rilasciava false fatture relative a prestazioni già eseguite e fatturate a titolo di adeguamenti tariffari per prestazioni di radiologia – non risultando in realtà tali adeguamenti tariffari mai intervenuti, e dunque essendo la pretesa creditoria infondata, come ben noto ad entrambi i soggetti – integrandosi in capo alla società commerciale esterna beneficiaria dei pagamenti i criteri di imputazione oggettiva del reato alternativi e concorrenti dell'interesse o del vantaggio per l'ente (ex art. 5, d.lgs. n. 231/2001), non essendo inoltre stata in grado la predetta società di assolvere l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di avere adottato e implementato prima del fatto reato un M.O.G. idoneo a prevenire il delitto di truffa.

10. Reati ambientali

Tribunale di Benevento - n. 216/2021 - 16 febbraio 2022/16 febbraio 2022

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006 - Condotta - Configurabilità

Il privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il trasporto costituisce solo al fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito).

11. Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Tribunale di Benevento - n. 772/2020 - 30 novembre 2020/28 gennaio 2021

Simulazione di reato - Condotta - Configurabilità

Affinché possa configurarsi il reato di simulazione di reato, occorre che la simulazione riguardi un reato effettivo, che il reato non sia avvenuto o che sia stato realizzato in modo essenzialmente diverso, che vi sia la possibilità concreta di inizio di un'indagine, che si tratti di una accusa non indirizzata nei confronti di una persona (in tal caso, invero, viene integrato il diverso delitto di calunnia).

Tribunale di Benevento - n. 1031/2021 - 6 luglio 2022/28 settembre 2022

Elusione di un provvedimento del giudice - Condotta - Configurabilità

Ai fini della configurabilità del delitto di elusione di un provvedimento del giudice, sanzionato dall'art. 388, comma 2, c.p., assumono rilevanza penale soltanto quelle condotte che rappresentano un concreto ostacolo all'effettività della decisione giudiziale e cioè quei comportamenti che frustrano in concreto l'attuazione del provvedimento.